RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2022-2025

(Determina n.2/DRIF/2021 ARERA)

Città di Lucca

Lucca, 8 marzo 2022

Indice

1Premessa.....3
2Perimetro della gestione servizi forniti.....4
2.1Descrizione del territorio servito e del perimetro dei servizi.....4
2.2Altre informazioni rilevanti.....4
3Dati relativi alla gestione.....5
3.1.1Dati sui servizi svolti direttamente dal Comune.....5
3.1.2Fonti di finanziamento del Comune.....5
3.2Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....5
3.2.1Dati di conto economico sui servizi svolti direttamente dal Comune.....5
3.2.2Dati relativi ai costi di capitale.....5
3.2.3Dati relativi al PEF 2021.....5
3.2.4Eventuali indicazioni sui valori di competenza dell'Ente d'ambito.....6

1 Premessa

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e Determinazione 4 novembre 2021, N.2/DRI/2021.

La presente relazione illustra, per quanto riferibile ai costi sostenuti direttamente dal Comune di Lucca, sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Il Piano economico finanziario, redatto secondo quanto previsto dal MTR, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, da una dichiarazione , resa ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Il Comune di Lucca ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani alla Società Sistema Ambiente S.p.A. con sede in Via delle Tagliate III, trav.IV n° 136 – 55100 Lucca, P.IVA e CODICE FISCALE 016045560464, come da atto Comune di Lucca – CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - prot. Generale Rep. 22877 del 27 Febbraio 2001 con scadenza 31/12/2029, e con delibera del Consiglio Comunale n.168 del 5 Dicembre 2002 l'Amministrazione comunale ha affidato il servizio di riscossione della tariffa di igiene ambientale (per brevità T.I.A.) alla società Sistema Ambiente spa.

Oggetto del servizio sono la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e attività di spazzamento e lavaggio strade e la gestione della tariffa ed in particolare emissione bollette e accertamento per mancata iscrizione a ruolo.

I servizi erogati nel Comune di Lucca comprendono le seguenti attività:

a) spazzamento e lavaggio delle strade;

b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

2 Perimetro della gestione servizi forniti

2.1 Descrizione del territorio servito e del perimetro dei servizi

Descrizione	Unità misura	Valore
Superficie territoriale	kmq	185,79
Abitanti (31/12/2021 Istat)	n.	90283
Densità	ab/kmq	485,94
Utenze domestiche	n.	46.000
Utenze non domestiche	n.	8.000
Centri di Raccolta	n.	4

Il Comune di Lucca non effettua direttamente alcuna attività inclusa nel servizio integrato di gestione.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Si riportano nella tabella seguente i risultati, al lordo dello spazzamento, conseguiti negli ultimi anni e gli obiettivi in termini di raccolta differenziata e di rifiuto indifferenziato raccolto, unitamente alle previsioni per l'anno 2022:

	2019	2020	2021	2022
RSU ton/anno	11.303	10.735	11.046	**11.200**
R.D. ton/anno	43.280	39.916	41.372	**40.705**
RIF. TOTALI ton/anno	54.584	50.652	52.418	**51.905**
% R.D./totale rifiuti	**79,29%**	**78,81%**	**78,93%**	**78,42%**

Dati 2019 e 2020 da dichiarazione MUD; dati 2021 preconsuntivo; dati 2022 di previsione.

3 Dati relativi alla gestione

Nella presente sezione sono riportati solo i costi relativi al contributo EGATO corrisposto annualmente all'ATO TOSCANA COSTA, riportati nel file RDT_MTR2_COMUNE.

Per l'anno 2020 il contributo di ATO Costa pari a € 36.872 è stato erogato con mandato di pagamento n. 7200 del 25/06/2020 (cap. 37560 R.Proc. C1 DD 179 del 04.02.2020).

Per l'anno 2021 il contributo ATO Costa pari a € 36.872 è stato erogato con mandato di pagamento n. 9361 del 25/06/2021 (cap. 37560 R.Proc. C1 DD 645 del 13.04.2021).

3.1.1 Dati sui servizi svolti direttamente dal Comune

Il Comune, non svolgendo direttamente alcun servizio, rinvia a quanto riportato dal gestore nella Relazione di accompagnamento.

3.1.2 Fonti di finanziamento del Comune

Non si rileva alcun dato.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

I dati imputati dal Comune sulla base dei dati di competenza degli anni 2020 e 2021 sono riferiti solo agli oneri di funzionamento EGATO , come riportato al successivo paragrafo 3.2.1.

3.2.1 Dati di conto economico sui servizi svolti direttamente dal Comune

Con riferimento a ciascun anno 2020 e 2021, è indicata la componente di costo riportata nel PEF, corrispondente ai valori effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno.

- dettaglio oneri di funzionamento EGATO annualità 2020 e 2021, pari ad euro € 36.872 per 2020 e € 36.872 per 2021, indicati nel capitolo n. 37560 del Bilancio di previsione 2020 e 2021 ed oggetto di apposita liquidazione come da documentazioni allegata.

3.2.2 Dati relativi ai costi di capitale

Non si rileva alcun dato.

3.2.3 Dati relativi al PEF 2021

Il Comune di Lucca, con deliberazione di C.C. n. 50 del 11/05/2021 (allegato alla presente) ha approvato per l'anno 2021 il Piano Economico Finanziario (PEF) come contenuto nella

determinazione di validazione n.13/Direttore Generale del 01/04/2021 dell'ATO Toscana Costa per un valore definitivo pari ad € 20.696.216 a cui si dovranno sottrarre € 90.000, quale contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali.

Il Comune di Lucca, con deliberazione di C.C. n. 69 del 29/06/2021, ha approvato le conseguenti necessarie modifiche al regolamento TARIC ed ha approvato le misure tariffarie della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati a valere per l'anno 2021.

3.2.4 Eventuali indicazioni sui valori di competenza dell'Ente d'ambito

Nessuna

Il Sindaco

Prof. Alessandro Tambellini
(documento firmato digitalmente)

TAMBELLINI
ALESSANDRO
COMUNE DI
LUCCA
08.03.2022
10:50:42 UTC

Elenco documenti allegati :

1. Copia mandato di pagamento contributo EGATO 2020 e 2021
2. Delibera C.C. 69/2021 *"Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani – approvazione modifiche al regolamento e determinazione tariffe 2021"*
3. Delibera C.C. n. 50/2021 – approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2021

Comune di Lucca	**MANDATO N. 2020/7200** del 25/06/2020	Pag. 1 di 1

Esercizio 2020	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATADEI RIFIUTI URBANI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TOSCANA COSTA

Il Tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati euro	**36.872,00**
trentaseimilaottocentosettantadue/00	

	CODICE BILANCIO	Stanziato	Mandati emessi compreso il presente	Disponibilità residua
COMPETENZA	09.03.1	560.633,00	36.902,00	523.731,00
CASSA	09.03.1	794.984,39	331.708,44	463.275,95

Voce economica **36.872,00**

CGU (SIOPE)	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	36.872,00

Missione	Programma	Piano Finanziario	Classificaz. Cofog	Codice Transaz. UE
09	03	1.04.01.02.999	05.1	8

1	**AUTORITA' SUL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA R.U. AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TOSCANA COSTA (35436)** VIA COGORANO,25 57100 LIVORNO CF 01712270493 P.IVA 01712270493 GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA-ENTI TABELLA A Conto: 0306716 Bollo: ESENTE BOLLO Fondo: LIBERO	Totale	**36.872,00**

Documento	capitolo	Impegno	Liquidazione	CIG	CUP	Importo
VARI 2020 DD.179	37560	2020/1090 A/DD/2020/179	A/DD/2020/179			36.872,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Lino Paoli

Istituto: 00001 - Ente: 0020543 - COMUNE DI LUCCA - Esercizio: 2020 - Utente: FRNBNL78

MANDATI - ELENCO QUIETANZE

MANDATO 7200 SUB 1

Numero quietanza	Data pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Identificativo pagamento	Data storno
8714	26/06/2020	26/06/2020	36.872,00	DISPOSIZIONE N. 1007648	TRANSACTION ID	

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

Comune di Lucca	**MANDATO N. 2021/9361** del 25/06/2021	Pag. 1 di 1

Esercizio 2021	AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TOSCANA COSTA - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2021

Il Tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati euro	**36.872,00**
trentaseimilaottocentosettantadue/00	

	CODICE BILANCIO	Stanziato	Mandati emessi compreso il presente	Disponibilità residua
COMPETENZA	09.03.1	635.277,00	74.706,75	560.570,25
CASSA	09.03.1	1.324.079,60	763.509,35	560.570,25

Voce economica **36.872,00**

CGU (SIOPE)	1040102999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	36.872,00

Missione	Programma	Piano Finanziario	Classificaz. Cofog	Codice Transaz. UE
09	03	1.04.01.02.999	05.1	8

1	**AUTORITA' SUL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA R.U. AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TOSCANA COSTA (35436)** VIA COGORANO,25 57100 LIVORNO CF 01712270493 P.IVA 01712270493 GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA-ENTI TABELLA A Conto: 0306716 Bollo: ESENTE BOLLO Fondo: LIBERO	Totale	**36.872,00**

Documento	capitolo	Impegno	Liquidazione	CIG	CUP	Importo
VARI 2021 DD.645	37560	2021/2087 A/DD/2021/645	A/DD/2021/645	EROGAZIONI_LIBERALITA		36.872,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Lino Paoli

Istituto: 00001 - Ente: 0020543 - COMUNE DI LUCCA - Esercizio: 2021 - Utente: FRNBNL78

MANDATI - ELENCO QUIETANZE

MANDATO 9361 SUB 1

Numero quietanza	Data pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Identificativo pagamento	Data storno
11074	28/06/2021	28/06/2021	36.872,00	DISPOSIZIONE N. 1015113	TRANSACTION ID	

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

Città di Lucca

Amministrazione comunale

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **50**	SEDUTA DEL **11/05/2021**
OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2021 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2020/R/RIF.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **undici** del mese di **Maggio** alle ore **18:30**, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta aperta per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Seduta svolta in **modalità telematica, completamente a distanza,** tenutasi in via convenzionale nella Residenza Comunale, così come previsto dall'atto Presidente del Consiglio del 22.04.2021, prot. n. 55308, recante "Criteri di effettuazione delle sedute del Consiglio comunale a distanza. Approvazione modifiche", in applicazione diretta e provvisoria dell'art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	Nominativo	*P*	*A*		*Nominativo*	*P*	*A*
1	TAMBELLINI ALESSANDRO *Sindaco*	X		18	GIUNTOLI ENZO	X	
2	BARSANTI FABIO	X		19	GUIDOTTI ROBERTO	X	
3	BATTISTINI FRANCESCO	X		20	LEONE MARIA TERESA	X	
4	BIANUCCI DANIELE	X		21	LUCARINI FRANCESCO	X	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO		X	22	MARTINELLI MARCO		X
6	ANGELINI ALESSIA	X		23	FRANCESCONI DANTE	X	
7	BORSELLI SERENA	X		24	MASSAGLI JACOPO	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA		X	25	MINNITI GIOVANNI	X	
9	BARSELLA MARCO	X		26	NELLI RITA	X	
10	CANTINI CLAUDIO	X		27	OLIVATI GABRIELE	X	
11	CIARDETTI PILADE	X		28	PAGLIARO LUCIO	X	
12	CONSANI CRISTINA		X	29	PETRETTI CRISTINA		X
13	DI VITO ALESSANDRO	X		30	CELLAI FRANCESCO	X	
14	DEL GRECO SILVIA	X		31	SANTINI REMO	X	
15	DINELLI LEONARDO	X		32	TESTAFERRATA SIMONA		X
16	GIANNINI GIOVANNI	X		33	TORRINI ENRICO	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA	X			**Totale**	**27**	**6**

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti **in remoto**, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Pagliaro, Giovannelli e Barsella.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati il Consigliere Martinelli (18:36), Bindocci (18:47) e Buchignani (21:08): presenti 30, assenti 3.
Sono presenti, altresì, gli Assessori: Raspini e Simi, all'appello, Vietina entrata successivamente in corso di seduta.

…..... omissis il resto …..

Il Consiglio Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2021 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2020/R/RIF." presentata da Settore Dipartimentale 03 - Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo economico e Edilizia Privata, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai Consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesso che:

la legge 27.12.2013 n. 147 ha istituito, dall'anno 2014, con i commi 639 e ss. dell'art. 1, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

successivamente la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, ha disposto l'abrogazione della IUC, disciplinata dal citato art. 1, comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle previsioni in materia di TARI;

l'art. 1, commi da 641 a 660 e da 662 a 668 della Legge n. 147/2013, ancora vigenti, disciplinano pertanto la TARI; in particolare il comma 668 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 prevede che *"i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*

il Consiglio Comunale, in attuazione e adeguamento di quanto sopra, dopo aver scelto il sistema di tariffazione puntuale fin dall'anno 2017, con propria deliberazione n. 19 del 19.03.2019 ha approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, previsto dal menzionato comma 668 dell'art.1 della Legge n. 147/2013, nonché adeguato lo stesso alla disciplina della tariffazione puntuale;

il predetto regolamento è stato poi successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12.05.2020;

per i comuni che hanno adottato sistemi di tariffazione puntuale, secondo la regolamentazione previgente, in applicazione dell'art. 1, comma 651, della legge 147/13, l'Ente, nella commisurazione della tariffa, tiene dei criteri determinati con il D.P.R. 158/99 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani)*, il quale all'art. 8 (tuttora vigente) dispone, in particolare, che i singoli comuni, approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento;

ai sensi dell'art. 4 del regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad esso assimilati, approvato con la sopra citata deliberazione di C.C. n. 19 del 19.03.2019 e successiva modifica con deliberazione C.C. n. 20 del

12.05.2020, il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto dall'Ente gestore ed approvato dall'autorità competente in tempi tali da consentire l'approvazione tempestiva delle tariffe;

l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea";*

con la predetta disposizione si attribuiscono espressamente ad ARERA (Autorità) funzioni di regolazione e controllo riguardanti, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga"*, metodo tariffario in precedenza regolato esclusivamente dal citato D.P.R. n. 158/1999*;*

in conseguenza della funzione di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuitale, ARERA ha adottato la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la *"definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, successivamente integrata con le delibere n. 238/2020/R/rif e n. 493/2020/R/rif, quest'ultima contenente disposizioni che troveranno attuazione a partire dal PEF 2021;

la citata deliberazione 443/2019 introduce, quindi, un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio, consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo;

l'introduzione del nuovo metodo tariffario comporta l'integrale riformulazione dei piani tariffari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e l'attivazione di un percorso di approvazione, con effetto dall'anno di applicazione 2020, che prevede, ai sensi dell'art 6 della medesima deliberazione 443/2019:

- la predisposizione del Piano economico finanziario da parte del gestore del servizio rifiuti (nella fattispecie Sistema Ambiente S.p.A);
- la validazione dell'ente territorialmente competente, individuato per il nostro Comune nell'Ente ATO Toscana Costa;
- l'approvazione da parte di ARERA;

ferma restando la competenza del Comune all'approvazione del PEF in virtù delle disposizioni di legge tuttora vigenti;

l'art.30 comma 5 del decreto legge n. 41 del del 22 marzo 2021 recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", limitatamente all'anno 2021, ha differito al 30 giugno 2021 il termine per l'approvazione, da parte dei comuni, delle tariffe, dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

sulla base di quanto sopra, Sistema Ambiente S.p.A., ente gestore del servizio di igiene urbana, e il Comune di Lucca hanno predisposto il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021;

il predetto Piano Economico Finanziario è stato validato da ATO Toscana Costa con determina n. 13/Direttore Generale del 01.04.2021 (**allegato A,** oltre **allegati n. 1 e n. 2** contenenti le relazioni di accompagnamento al PEF);

il Piano Economico Finanziario così predisposto e validato viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale e successivamente sarà trasmesso da parte dell'ATO Toscana Costa ad ARERA ai fini dell'approvazione di cui all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

con deliberazione 2 marzo 2021 n. 82/2021/R/RIF ARERA, in applicazione delle suddette procedure, ha approvato il precedente Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.89 del 22.12.2020, a seguito della determina ATO Toscana Costa n. 97 del 14 dicembre 2020, concludendo quindi, con riferimento all'annualità 2020, il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della citata deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF;

quanto sopra premesso,

vista la legge 147/2013, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)";*
vista la legge 160/2019, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";*

vista la deliberazione ARERA 443/2019/R, *"Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti,per il periodo 2018-2021";*

viste le deliberazioni ARERA n. 238/2020/R/rif "A*dozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e n. 493/2020/R/rif "*Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*";

visto il decreto legge n. 41 del del 22 marzo 2021 recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*";

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 3 e 4)**;

visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto lo Statuto comunale;

visti i pareri favorevoli espressi dalla Commissioni Consiliari Bilancio e Sviluppo economico del territorio e dalla Commissione Lavori Pubblici nella seduta congiunta del 03.05.2021, depositati in atti;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Raspini e dato atto dei successivi interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante appello nominale, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 5**):

presenti n. 27
astenuti n. 01
votanti n. 26
favorevoli n. 19
contrari n. 07

d e l i b e r a

1. di approvare per l'anno 2021, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Piano economico finanziario (PEF) come contenuto nella determinazione di validazione n. 13/Direttore Generale del 01.04.2021 dell'ATO Toscana Costa (**allegato A, oltre allegati n. 1 e n. 2 contenenti le relazioni di accompagnamento al PEF**), per un valore definitivo pari ad € 20.696.216 a cui si dovranno sottrarre € 90.000, quale contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art.33 bis del decreto-legge 248/07;

2. di dare atto che:

   - il suddetto piano finanziario sarà trasmesso, ai sensi dell'art 6 della deliberazione ARERA n. 443/2020, a cura dell'Ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa) all'Autorità stessa che, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verificherà la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approverà il PEF deliberato e riportato in allegato;

   - fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicheranno, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente, come individuati nel PEF allegato alla presente deliberazione;

3. di dare atto che, con deliberazione 2 marzo 2021 n.82/2021/R/RIF, l'ARERA ha approvato il precedente Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.89 del 22.12.2020, a seguito della determina ATO Toscana Costa n. 97 del 14 dicembre 2020, concludendo quindi, con riferimento all'annualità 2020, il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della citata deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF;

4. di dare atto, altresì, che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore Dipartimentale 3 - Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia privata, arch. Luca Nespolo;

5. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata mediante appello nominale, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata **(allegato n. 6):**

presenti n. 28
astenuti n. 01
votanti n. 27

favorevoli n. 19
contrari n. 08

d e l i b e r a

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

…..... omissis il resto …......

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale	il Segretario Generale
Francesco Battistini	Corrado Grimaldi

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria

03 - Settore Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata- Dirigente

01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	**Impronta SHA-256**
allegato 2_RelazionePEF2021_Gestore_Lucca.pdf.p7m	1b65829241cd8a74c9d3310fa4b8ebcf50391f4dfa123a2d01f9bfe37fed3eee
CC03 - Parere contabile.pdf.p7m	2a81ab675ee892eed812ce1c9564e93b83b00c2de21250b1476bd2f6d465c767
Allegato 5 - Votazione proposta.pdf.p7m	0c65c68dc12515aa0982a40e7a4ab1bfcc861fa48c72bb08a6e2f853c6a5a831
Allegato A_ATTOVALIDAZIONEPEF2021_Lucca.pdf.p7m	81c720555f06857ed189969868f3452f429c63d8b90d885635d7a86cf3369209
CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m	373631c7f8b5f14dcfe887183e9816895a7d8fd1e3d95c40cd0e126a8a4c3652
allegato 1_RelazionePEF2021_Comune_Lucca.pdf.p7m	7a8a9c2cc15d7de7b82451e5def906d6bfdf7b0802a80b0a8d2add855cd76272
Allegato 6 -Votazione I.E..pdf.p7m	d5cc8d511271b855758e536be06f7625d2d906a6eadf149d52782f8e0d5d3011

Città di Lucca

Amministrazione comunale

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **69**	SEDUTA DEL **29/06/2021**
OGGETTO:	TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **18:07**, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta aperta per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Seduta svolta in **modalità telematica, completamente a distanza,** tenutasi in via convenzionale nella Residenza Comunale, così come previsto dall'atto Presidente del Consiglio del 22.04.2021, prot. n. 55308, recante "Criteri di effettuazione delle sedute del Consiglio comunale a distanza. Approvazione modifiche", in applicazione diretta e provvisoria dell'art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini ed assiste il Vice Segretario Generale, Dott. Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	Nominativo	*P*	*A*		*Nominativo*	*P*	*A*
1	TAMBELLINI ALESSANDRO *Sindaco*	X		18	GIUNTOLI ENZO		X
2	BARSANTI FABIO	X		19	GUIDOTTI ROBERTO	X	
3	BATTISTINI FRANCESCO	X		20	LEONE MARIA TERESA	X	
4	BIANUCCI DANIELE	X		21	LUCARINI FRANCESCO	X	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO	X		22	MARTINELLI MARCO	X	
6	ANGELINI ALESSIA	X		23	FRANCESCONI DANTE	X	
7	BORSELLI SERENA	X		24	MASSAGLI JACOPO	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA		X	25	MINNITI GIOVANNI	X	
9	BARSELLA MARCO	X		26	NELLI RITA	X	
10	CANTINI CLAUDIO	X		27	OLIVATI GABRIELE	X	
11	CIARDETTI PILADE	X		28	PAGLIARO LUCIO		X
12	CONSANI CRISTINA		X	29	PETRETTI CRISTINA	X	
13	DI VITO ALESSANDRO	X		30	CELLAI FRANCESCO	X	
14	DEL GRECO SILVIA	X		31	SANTINI REMO		X
15	DINELLI LEONARDO	X		32	TESTAFERRATA SIMONA	X	
16	GIANNINI GIOVANNI	X		33	TORRINI ENRICO	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA	X			***Totale***	**28**	**5**

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, **in remoto**, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Del Greco, Olivati e Barsanti.

Successivamente all'appello iniziale è entrato il Consigliere Buchignani (19.16): presenti 29; assenti 4.

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Bove Gabriele, Giglioli Valeria, Lemucchi Giovanni, Martini Chiara, Ragghianti Stefano e Raspini Francesco all'appello, Mammini Serena entrata successivamente in corso di seduta.

…..... omissis il resto …....

Prima della trattazione del punto 3 all'ordine del giorno il Presidente Battistini ha lasciato la seduta e la Vice Presidente Vicaria, Maria Teresa Leone ha assunto la presidenza: presenti 28, assenti 5.

Il Consiglio Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: "TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI- APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2021." presentata dal Settore Dipartimentale 01 – Servizi Economico-Finanziari, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai Consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesso che:

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (legge di bilancio 2020) all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

inoltre l'art. 1, comma 837, della medesima Legge n. 160/2019 istituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. Canone mercatale), in cui sono ricompresi anche i prelievi sui rifiuti ai sensi dei commi 639, 667 e 668 dell'art. 1, L. 147/2013;

infine, la medesima legge n. 160/2019 all'articolo 1, commi 792 e ss. ha previsto un potenziamento dell'attività di riscossione, stabilendo che gli avvisi di accertamento relativi alle entrate patrimoniali e tributarie, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il loro pagamento "costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive";

successivamente, il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, adottato in attuazione delle direttive 2018/851/Ue e 2018/852/Ue ("Pacchetto economia circolare") ha introdotto significative modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. "Codice dell'ambiente"), in particolare nella definizione di "rifiuti urbani" e di "rifiuti speciali", nell'abrogazione della nozione di "assimilazione", nella regolamentazione del conferimento dei rifiuti urbani a recupero a soggetti diversi dal gestore pubblico da parte delle utenze non domestiche, nonché nell'adeguamento delle modalità di gestione delle esclusioni di superfici sulle quali vengono prodotti anche di rifiuti speciali;

la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, conferma la previgente disciplina TARI, di cui all'art. 1, commi da 641 a 668;

in particolare:

- il comma 668 dell'art. 1 Legge n° 147/2013 prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*;

il Consiglio Comunale, conseguentemente, con propria deliberazione n. 19 del 19.03.2019 ha approvato il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad esso assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147; regolamento successivamente modificato con deliberazione n. 20/2020;

infine, nel contesto normativo sopra configurato, l'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), rubricato "baratto amministrativo", consente l'introduzione negli ordinamenti locali di tale particolare forma di partenariato sociale, la cui attuazione consente il perseguimento di finalità di interesse generale in un ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla comunità;

l'introduzione del predetto istituto nel regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenta indubbi aspetti di utilità collettiva;

in considerazione di quanto sopra si rende, pertanto, necessario intervenire sul regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, con integrazioni e modifiche relativi ad aspetti specifici ed organizzativi anche conseguenti agli interventi normativi predetti, nonché agli effetti negativi prodotti in maniera sempre più evidente dalla pandemia da Covid-19 sul tessuto economico sociale; modifiche relative agli specifici aspetti di seguito elencati:

- previsione della possibilità di attivare la tariffa puntuale anche per i territori dove i sistemi di misurazione puntuale sono stati attivati nel corso dell'anno, come nel caso del sistema "garby" nel centro storico, che a seguito di un periodo di verifica tecnica sarà pienamente operativo a partire dal 1° luglio 2021;
- introduzione della facoltà, ai sensi del comma 652 della L. 147/2013, di variare i coefficienti delle utenze non domestiche anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento (fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), al fine di poter riequilibrare il carico tariffario tra le diverse categorie di utenze;
- regolamentazione dell'uso ricorrente, ma non continuativo di utenze non domestiche dovuto anche all'emergenza Covid-19;
- abrogazione dell'art. 16 "Principio di solidarietà" a seguito di rivalutazione della disposizione, in conseguenza dei più recenti interventi dottrinali e interpretativi in materia;

- adeguamento della gestione della tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee alle disposizione di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. canone mercatale);
- disciplina della possibilità di uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani attribuito alle utenze non domestiche che avviano a recupero la totalità dei propri rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 e dell'art. 30, comma 5, del D.L. n.69/2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 ;
- aggiornamento della gestione dei costi derivanti dall'applicazione delle esenzioni ed agevolazioni alle regole del Metodo Tariffario Rifiuti di cui alla deliberazione Arera 31 ottore 2019, 443/2019/R/Rif, aggiornata con successiva deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/Rif;
- adeguamento alle norme introduttive della disciplina relativa all'accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, commi 792 e ss., della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020);
- previsione l'estensione del periodo transitorio della gestione della tariffa alla utenze non domestiche di cui all'art. 40 comma 1, lettera a) del vigente regolamento comunale;
- adeguamento del regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 in tema di classificazione dei rifiuti di cui agli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 152/2006;
- introduzione della possibilità di riduzioni conseguenti all'applicazione dell'istituto del baratto amministrativo;

quanto sopra, in ordine alle modifiche regolamentari. In relazione alla determinazione delle tariffe per il 2021 occorre richiamare quanto segue:

ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e -conseguentemente a quanto disposto dalla legge 205/2017 - ciclo dei rifiuti) con propria deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 ha introdotto un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo;

l'introduzione del nuovo metodo tariffario ha comportato l'integrale riformulazione dei piani tariffari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e l'attivazione di un percorso di approvazione, con effetto dall'anno di applicazione 2020, che prevede, ai sensi dell'art 6 della medesima deliberazione 443/2019:

- la predisposizione del Piano economico finanziario (PEF) da parte dei gestori del servizio rifiuti (nella fattispecie Sistema Ambiente S.p.A. S.p.A. e il Comune di Lucca);
- la validazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa);
- la successiva approvazione da parte di ARERA;

nel contesto dell'emergenza COVID-19 è stato adottato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Cura Italia"), che all'art. 107, commi 4 e 5, prevedeva:

- *"Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-is, della legge 27 dicemre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020"* (comma 4);
- *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,*

provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" (comma 5);

in conseguenza di tale deroga il Consiglio Comunale, con riferimento all'anno 2020:

- con deliberazione n. 20 del 12/05/2020 ha approvato anche per l'anno 2020 le stesse tariffe adottate per l'anno 2019 e ha apportato modifiche al regolamento per la tariffa corrispettiva, avvalendosi contestualmente della facoltà di provvedere alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) entro il 31 dicembre 2020;
- con deliberazione n. 89 del 22.12.2020 ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020 come contenuto nella determinazione di validazione n. 97/Direttore Generale del 14.12.2020 dell'Ato Toscana Costa, avente ad oggetto: "validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF del PEF 2020 del Comune di Lucca";
- *la predisposizione tariffaria relativa all'anno 2020, proposta da ATO "Toscana Costa"e riferita al territorio del Comune di Lucca, è stata approvata da ARERA, con deliberazione n. 82/2021/R/RIF del 2.03.2021;*

con riferimento all'anno 2021, con determinazione n. 13/Direttore Generale del 01.04.2021, l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" - ha provveduto alla validazione del PEF 2021 del Comune di Lucca in applicazione del MTR-ARERA, con conseguente successiva deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale, avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 18.05.2021;

successivamente, l'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "sostegni bis"), rubricato "Agevolazioni Tari", ha istituito, per l'anno 2021, un fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, conseguenti l'adozione delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19;

ai sensi del comma 2 del predetto articolo 6, alla ripartizione del fondo fra gli enti interessati si provvederà con decreto del Ministero dell'Interno, in corso di adozione al momento della redazione del presente atto, ma su cui è già stata sancita intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 10 giugno 2021. In proposito IFEL ha già comunicato le assegnazioni spettanti a tale titolo agli enti locali, quantificate per il Comune di Lucca in complessivi € 1.396.855;

nel contempo occorre ricordare che il risultato di amministrazione emerso in sede di approvazione del Rendiconto della gestione 2020 contiene, tra le quote vincolate, un importo pari ad € 898.305,16 corrispondente all'importo riconosciuto al Comune di Lucca come perdita massima per la Tari-corrispettiva nell'ambito del Fondo funzioni fondamentali 2020, attribuito ex art. 106 D.L. 34/2020, e non utilizzato nell'esercizio trascorso. Tale contributo, sulla base delle disposizioni vigenti, può essere utilizzato nell'esercizio 2021, nei limiti dell'importo stesso, per concedere agevolazioni Tari o Tari-corrispettiva sia in favore di utenze domestiche sia in favore di utenze non domestiche sulla base delle decisione in merito alle politiche agevolative da adottare nel proprio territorio;

in considerazione di quanto esposto, si ritiene opportuno procedere alla detrazione dell'importo assegnato all'ente nell'esercizio 2020 e confluito nell'avanzo di amministrazione (pari ad € 898.305,16), dalla voce "entrate previste - quota variabile delle utenze non domestiche", come rappresentata nel prospetto 1 dell'allegato A) alla presente deliberazione, attribuendo così una misura di agevolazione a favore di tutte le utenze non domestiche attive. Per quanto concerne le risorse assegnate a valere

sull'esercizio in corso, si provvede invece, attraverso un'apposita modifica regolamentare, a riconoscere una riduzione della quota variabile della tariffa corrispettiva, rispetto quella standard indicata nei prospetti allegati, per le sole categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 6 del D.L. n. 73/2021;

al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2021, secondo il metodo disciplinato dal Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva e di seguito sinteticamente descritto, viene fatto riferimento al Piano finanziario per l'anno 2021 validato dall'Ato Toscana Costa con la predetta determinazione n. 13/Direttore Generale del 01.04.2021 e all'importo previsionale delle rimodulazioni, riduzioni - ivi comprese quelle concesse ai sensi del D.L. n. 73/2021 - ed esenzioni stimate da Sistema Ambiente S.p.A. sulla base di quelle applicate nel 2020 e suddiviso tra quota fissa e variabile e utenze domestiche e non domestiche;

in conformità alla previsione dell'art. 1, comma 668, Legge n° 147/2013, per il calcolo della tariffa corrispettiva il Regolamento tariffa del Comune di Lucca tiene conto dei criteri del DPR n° 158/99 e di quelli contenuti nella medesima Legge n° 147/2013, come qui di seguito specificato:

- l'articolazione tariffaria assicura il rispetto del principio europeo "chi inquina paga";
- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio (art. 1, comma 654, Legge n° 147/2013);
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una parte variabile (art. 3, comma 2, DPR n° 158/99);
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 4, comma 1, DPR n° 158/99);
- alle utenze domestiche sono assicurate rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata (art. 1, comma 658, Legge n° 147/2018);
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 1, DPR n° 158/99);
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 2, secondo periodo DPR n° 158/99). La tariffa variabile è poi soggetta a riduzioni o aumenti, a seconda della quantità di rifiuti RUR conferiti, come specificato in dettaglio a seguire;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti, a seconda della tipologia di attività svolta (art. 6, comma 1, DPR n° 158/99);
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti (art. 6, comma 2, secondo periodo, DPR n° 158/99). Anche questa tariffa variabile è soggetta poi ai contemperamenti illustrati più avanti;

al fine di commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa conferita ed al servizio alla stessa offerto (art. 1, comma 667, Legge n° 147/2013), sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevede (art. 10, co. 4 e art. 13, co. 3) che la quota variabile della tariffa venga rapportata ad un volume standard di RUR (rifiuto urbano residuo) conferibile da ciascuna utenza, tenendo conto della modalità organizzativa del servizio di raccolta; il volume standard è stabilito in sede di deliberazione tariffaria ed è pari a **lt. 25** (allegato A, prospetto 6 al regolamento);

nel caso in cui l'utenza conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito; tale rimodulazione ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso da stabilirsi in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo ed a copertura dei costi organizzativi del servizio, nonché per disincentivare i comportamenti non virtuosi (per es. abbandoni di rifiuti). Alla quota variabile standard, ovvero rimodulata ai sensi del periodo precedente, è sommata una tariffa "flat" aggiuntiva in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.). Infine, la quota variabile è altresì adeguata in caso di applicazione di una o più rimodulazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento (es. autocompostaggio, uso stagionale ecc.), nonché in ragione delle eventuali rimodulazioni relative ai conferimenti effettuati presso i centri di raccolta (stazioni ecologiche) in conformità alla disciplina premiale contenuta nella deliberazione n° 218 del 29.10.2013;

l'attività di verifica dell'adeguamento dimensionale dei contenitori assegnati alle varie utenze non domestiche ha prima subito un rallentamento a causa dell'emergenza COVID-19, che ha significativamente mutato le quantità di rifiuti prodotti dalle diverse categorie di UND e successivamente, con l'emanazione del D.Lgs. n. 116/2020 e l'introduzione del concetto di "rifiuti simili", si è scontrata con la necessità di rivedere le modalità complessive di gestione dei rapporti con le UND; con la presente deliberazione si prevede pertanto una modifica al Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevedendo anche per il 2021, che la quota variabile delle utenze non domestiche sia calcolata e rimodulata secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 1 lettera a) del Regolamento vigente, con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già utilizzati per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 23.01.2018.

il perdurare dell'emergenza COVID-19 per tutto il 2020 e nel corso della prima parte del 2021 ha determinato una modifica della ripartizione dalla produzione di rifiuti, e in particolare:

- la riduzione della produzione complessiva di rifiuti urbani;
- una contrazione della quota di rifiuti urbani imputabili alle Utenze Non Domestiche nel loro complesso, e di conseguenza un maggiore peso relativo della produzione imputabile alle Utenze Domestiche;
- una significativa riduzione della produzione dei rifiuti per molte categorie di Utenze Non Domestiche, per effetto delle prolungate chiusure;
- la verifica dei dati puntuali di produzione per il 2020 di un campione significativo di utenze appartenenti alle categorie n. 25 (supermercati) e n. 28 (ipermercati) ha inoltre permesso di calcolare un coefficiente di produttività (Kd) reale superiore a quello attualmente applicato;

tale situazione determina la necessità di riequilibrare, rispetto alla situazione vigente, il carico tariffario tra le diverse categorie, agendo anche sulla quota parametrica della stessa introducendo nel Regolamento la possibilità di variare i coefficienti delle utenze non domestiche anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento (fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), ai sensi del comma 652 della L. n. 147/2013;

quanto all'individuazione dei coefficienti per la determinazione della tariffa standard per le utenze domestiche (art. 10, co. 3) e non domestiche (art. 13, co. 3), anch'essa demandata dal Regolamento alla delibera tariffaria, si rinvia al prospetto n. 4 allegato alla presente deliberazione che contiene il dettaglio dei singoli coefficienti per l'anno 2021;

in merito all'istituzione della tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, essa viene configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissata per il 2021 nella misura di

0,10 €/lt: pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc.;

il Comune di Lucca all'articolo 9 del vigente regolamento, adeguandosi alle previsioni del Decreto 20 aprile 2017, ha introdotto il concetto di utenza aggregata, per la quale sono previsti una pluralità di criteri di riparto interno, tra le utenze interessate, delle quantità misurate, in modo diretto o indiretto, dei rifiuti complessivamente conferiti. In attuazione della previsione regolamentare (art. 9, co. 6) che rinvia alla delibera tariffaria la scelta del criterio da utilizzare, pertanto, si opta:

- per le utenze domestiche, di utilizzare i coefficienti K indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);
- per le utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica Kd indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);

nell'ipotesi residuale che l'utenza aggregata coinvolga, per motivi tecnici e/o di economicità del servizio, sia utenze domestiche che non domestiche si procederà detraendo dalla misurazione complessiva le quantità attribuibili alle utenze non domestiche, moltiplicando la superficie di ciascuna delle utenze non domestiche per i coefficienti di produttività di ciascuna tipologia di utenza Kd indicati nel prospetto allegato;

l'art. 23 del Regolamento demanda altresì alla odierna deliberazione la definizione della maggiorazione per le tariffe dei mercati (co. 2 e co. 3) e delle altre occupazioni temporanee (co. 6): tale maggiorazione, per l'anno 2021, viene fissata nella misura massima pari al 100%;

in considerazione dei sistemi di misurazione indiretta del rifiuto residuo previsti nel territorio comunale, occorre altresì procedere alla definizione del coefficiente di peso specifico (Kpeso), corrispondente alla densità media dello specifico flusso di rifiuto oggetto di misurazione (art. 6, co. 4 e 5 Decreto 20 aprile 2017). Nel periodo settembre-ottobre 2019 sono stati eseguiti da Sistema Ambiente S.p.A. appositi rapporti di prova finalizzati ad aggiornare il coefficiente di peso specifico da applicarsi il quale risulta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co, 4, del DM 20 aprile 2017, è **0,119** Kg/lt;

le tariffe, calcolate secondo quanto sopra illustrato e dettagliato, sono indicate nei prospetti contenuti nel documento allegato al presente atto (**allegato A**) e così formati:

- **il prospetto 1)** riporta i costi del servizio e quelli delle rimodulazioni e riduzioni da coprire con la tariffa, suddivisi in fissi e variabili nonché tra costi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche è fatta in base al rapporto, rispetto al totale dei rifiuti prodotti al netto dello spazzamento, tra la produzione di rifiuti attribuibile alle utenze non domestiche e quella attribuibile alle utenze domestiche. La produzione delle utenze non domestiche è stimata ricadere nell'ambito dell'intervallo calcolato applicando i coefficienti Kd massimi e minimi previsti dal D.P.R. 27.4.1999 n° 158 (27,4% e 47,9% del totale rifiuto prodotto al netto dello spazzamento) e quella della utenze domestiche per differenza rispetto al totale (al netto dei quantitativi di spazzamento).
- **il prospetto 2)** riporta i coefficienti per l'attribuzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e di quelli Kc e Kd per le utenze non domestiche);
- **il prospetto 3)** riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica che non domestica, secondo i dati più recenti disponibili forniti da Sistema Ambiente S.p.A., considerando cautelativamente una riduzione del 30% delle attuali superfici per la categoria n. 20 in previsione dell'applicazione della nuova formulazione dell'art. 19 sull'esclusione delle aree di lavorazione

- **il prospetto 4)** individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici delle singole tipologie di utenza ed al numero dei componenti del nucleo familiare, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (alle utenze domestiche) e Kc e Kd (alle utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n° 158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto D.P.R. n. 158/1999, sono stati adottati nelle misure minime. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n° 158/1999 si è ritenuto opportuno operare le distinzioni indicate nei prospetti allegati, così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla situazione creatasi nel nostro Comune a seguito dell'emergenza COVID-19, avvalendosi della possibilità, sancita del comma 652 della L. 147/2013, di variare i coefficienti delle utenze non domestiche anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento (fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Questo prospetto è stato elaborato tenendo conto dell'esigenza di riconoscere rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, Legge n° 147/2013, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche;
- **il prospetto 5)** riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti per la parte fissa e quella variabile di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui al prospetto 4);
- **il prospetto 6)** prevede le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico, al costo di smaltimento ed a quello di raccolta. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard, per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità, in quanto esso non comprende il costo di raccolta;
- **il prospetto 7**) contiene le riduzioni della tariffa variabile per le utenze non domestiche, che, per le motivazioni già esposte, sono basate sugli stessi criteri dell'anno 2018, cioè il numero degli svuotamenti: sono individuati il numero standard degli svuotamenti, basato sulla modalità organizzativa che prevede uno svuotamento settimanale; il numero minimo degli svuotamenti comunque assoggettati a tariffa; la riduzione percentuale della quota variabile per ogni svuotamento in meno rispetto allo standard fino al raggiungimento del minimo; le riduzioni percentuali massime della quota variabile; gli importi delle riduzioni indicati in €/mq. Più precisamente: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo previsto di svuotamenti.
- **il prospetto 8)** riporta le tariffe per coloro che usufruiscono del servizio di raccolta del verde mediante gli appositi bidoni carrellati, distinte secondo la capacità relativa;

riguardo alle misure tariffarie appena indicate, si precisa quanto segue:

- **esse sono ovviamente al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;**
- **la loro determinazione costituisce provvedimento di normazione secondaria, avente contenuto** generale, rispetto al quale non sussiste l'obbligo di motivazione;

tutto quanto sopra premesso e illustrato, richiamati:

l'art. 1, co. 683, Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 della legge 28.12.2001 n. 448, che stabilisce il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate (nonché le tariffe dei servizi pubblici locali) entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con la entrata in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio.

l'art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 21 maggio 2021, n.69, ai sensi del quale *limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;*

dato atto:

che, in base a quanto premesso, la presente deliberazione, approvata entro 30 giugno 2021, entra in vigore dall'1.1.2021.

Visti:

la legge 147/2013, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";*

il D.L. 34/2019, "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";*

il D.L. 124/2019, "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".*

la legge 160/2019, "b*ilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";*

il D.L. 18/2020, "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

il DPCM 10 aprile 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*

l'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

la deliberazione Arera 443/2019/R, *"Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";*

il D.Lgs. n. 116/2020, "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";

l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", convertito con legge 21 maggio 2021, n.69, che ha prorogato, al 30 giugno 2021, il termine per l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, c.d. "Decreto sostegni bis".

quanto sopra premesso,

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 1 e 2)**;

visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti, rilasciato in data 21.06.2021 (**allegato n. 3**);

visti i pareri favorevoli espressi dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Assetto del Territorio riunita in forma congiunta con la Commissione lavori Pubblici nella seduta del 28.06.2021, depositato in atti;

visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 163 del 21.12.1998 e in ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 19.04.2016;

visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Raspini e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

sottoposta dalla Vice Presidente Vicaria in votazione, mediante appello nominale, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 4**)

presenti n. 26
astenuti n. 06
votanti n. 2**0**
favorevoli n. 20

d e l i b e r a

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione delle necessarie modifiche al regolamento TARIC di seguito indicate:

Testo vigente	Modifica proposta

-

rt. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche … 7. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.	**rt. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche** … 7. In caso di perdita o di danno irreparabile **o di assenza per temporaneo mancato funzionamento del sistema di misurazione,** del dato relativo alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.
rt. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche … 3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata si applica il metodo di calcolo di cui al DPR 27.4.1999 e n° 158 e i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera C, per l'attribuzione della parte quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie. … 7. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.	**rt. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche** … . Per ogni categoria di attività come sopra individuata si applica il metodo di calcolo di cui al DPR 27.4.1999 e n° 158 e i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera C, per l'attribuzione della parte quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie**, ai sensi del comma 652 della L. n. 147/2013 anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento (fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).** … 7. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è **di norma** unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi **e viene attribuita in base alla classificazione di cui all'Allegato. Per le utenze non domestiche che presentano dichiarazione di produzione di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, alle superfici delle aree e dei locali dove non vengono prodotti tali rifiuti viene applicata una tariffa in base alle specifiche destinazioni d'uso di ciascuna di esse.**

rt. 14 – Utenze non domestiche ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo. . Per le utenze non domestiche, si considerano ad uso stagionale i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Sono inoltre considerate utenze ad uso non continuativo ma ricorrente quelle rientranti nelle categorie 7, 8, 22, 23 e 24 dell'allegato C al presente regolamento (alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgherie, bar, caffè, pasticcerie), qualora l'attività non sia effettuata per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'interessato lo richieda espressamente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, fornendo idonea documentazione. . Per le utenze in questione la tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile standard, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso sulla base dei giorni di conduzione. Per le categorie 7, 8, 22, 23 e 24 di cui al comma 1, il calcolo dei giorni non tiene conto dei periodi di chiusura superiori a 60 giorni.	**Art. 14 – Utenze non domestiche ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo.** 1. **Ai fini tariffari le utenze non domestiche si considerano utenze stagionali se i locali e/o le aree scoperte sono adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi e vengono occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Per le utenze stagionali la tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile standard, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso sulla base dei giorni di conduzione.** 2. **Ai fini tariffari le utenze non domestiche si considerano ad uso non continuativo ma ricorrente, allorché la loro attività sia chiusa e non vengano prodotti rifiuti per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'utilizzatore interessato dichiari, per iscritto, espressamente e preventivamente tale circostanza all'Ente gestore, con contestuale preventiva rinuncia all'effettuazione del servizio per un periodo pari a quello della chiusura indicata. Il periodo di sospensione dell'attività non viene conteggiato nella tariffa, né per la quota fissa né per la quota variabile standard.** 3. **Il periodo di sospensione di cui al comma 2 è ridotto a 30 giorni nel caso in cui la sospensione temporanea dell'attività è determinata dall'emergenza Covid-19.**
rt. 16 – Principio di solidarietà . L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che possiedono o detengono comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Il medesimo vincolo di solidarietà permane in capo al	**Art. 16 – Principio di solidarietà** 1. **Abrogato**

proprietario dei locali o aree suscettibili di produrre rifiuti anche in caso di detenzione degli stessi da parte di soggetti terzi (es. conduttore) in quanto non viene meno la sua qualità di possessore (art. 1140, comma 2, del Codice Civile). . Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.	
rt. 20 - Esclusione delle aree di lavorazione e magazzini 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo della Legge n° 147/2013, nella determinazione della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto di quella/e parte/i in cui si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, l'esclusione si estende ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. 2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. 3. Al fine della corretta determinazione delle superfici soggette a tariffa, i titolari delle attività nelle cui aree di lavorazione si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali devono presentare apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte dell'utente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune.	**rt. 20 - Esclusione delle aree di lavorazione e magazzini** 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto di quella/e parte/i in cui si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali **al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che dimostrino che sia avvenuto in conformità alla normativa vigente**. **A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tariffa per l'intero anno solare.** 2. **L'esclusione si estende ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, quali** i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività. 3. Al fine della corretta determinazione delle superfici soggette a tariffa, i titolari delle attività nelle cui aree di lavorazione si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali devono presentare apposita dichiarazione con la

4.La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.	individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte dell'utente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune. 4. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 5. **Il requisito della prevalenza si considera soddisfatto quando la quantità di rifiuti speciali prodotti risulti superiore al 50% del totale dei rifiuti prodotti (urbani e speciali). La quantità di rifiuti urbani prodotta viene determinata: prioritariamente attraverso misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette; in assenza di tali dati, applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari.** 6. **Nel caso in cui il requisito della prevalenza, come sopra specificato e calcolato, non risulti soddisfatto si applica in via analogica la previsione stabilita dall'art. 1, comma 682, lettera a), n. 5) della Legge n. 147/2013, con una riduzione della superficie assoggettabile alla Tariffa in misura pari al rapporto tra quantità di rifiuti speciali e rifiuti totali prodotti in tali aree.**

rt. 23 – Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee 1. I banchi di mercato (fissi e precari) costituiscono un'utenza aggregata ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 9, commi 3 e 6. 2. La quota fissa per tali utenze è determinata in base alla quota fissa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%. 3. La quota variabile di ciascuna utenza viene ricavata ripartendo tra i singoli posteggi la quantità complessiva annuale di rifiuti prodotta dal mercato, rilevata in modo diretto o indiretto, sulla base dei coefficienti Kd del DPR n° 158/1999 rapportati ai giorni di presenza. In via transitoria, nell'ipotesi in cui non sia possibile per ragioni tecniche procedere alla ripartizione interna secondo le regole di cui al precedente periodo, si applica una tariffa specifica determinata in base alla tariffa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, da determinarsi nella delibera tariffaria. 4. Per occupazioni temporanee diverse dai mercati e da quelle dell'articolo che precede, la tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree puliche o di uso pubblico. 5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'Allegato C al presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti assimilati. 6. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. 7. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni. 8. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti	**rt. 23 – Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee** . **La tariffa corrispettiva relativa alle occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, è sostituita dal canone di concessione di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. canone mercatale), di cui costituisce una componente, il cui ammontare viene tuttavia annualmente definito in modo separato nell'apposita deliberazione di adozione della tariffa corrispettiva, secondo i criteri di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.** . **Ai fini della gestione del servizio di igiene urbana,** i banchi di mercato (fissi e precari) costituiscono un'utenza aggregata ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 9, commi 3 e 6. . La quota fissa per tali utenze è determinata in base alla quota fissa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100% . La quota variabile di ciascuna utenza viene ricavata ripartendo tra i singoli posteggi la quantità complessiva annuale di rifiuti prodotta dal mercato, rilevata in modo diretto o indiretto, sulla base dei coefficienti Kd del DPR n° 158/1999 rapportati ai giorni di presenza. In via transitoria, nell'ipotesi in cui non sia possibile per ragioni tecniche procedere alla ripartizione interna secondo le regole di cui al precedente periodo, si applica una tariffa specifica determinata in base alla tariffa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, da determinarsi nella delibera tariffaria. . **La riscossione della componente relativa ai rifiuti del canone mercatale avverrà a cura dell'ufficio comunale competente alla gestione del canone o del soggetto esterno da questo incaricato, che ne curerà il**

casi: a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere; b) occupazioni di aree puliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore; c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.). 9. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione di cui al comma 1 è tenuto a trasmetterne comunicazione all'Ente gestore, il quale provvede alla emissione della relativa fattura ed alla sua riscossione, salvo che per le iniziative patrocinate dal Comune. 10. In caso di utenze ricorrenti si procede a fatturazione solo se l'importo complessivo annuo è superiore a dodici Euro. 11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.	**riversamento all'Ente gestore dei servizi di igiene urbana.** . Per occupazioni temporanee diverse dai mercati e da quelle dell'articolo che precede, la tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree puliche o di uso pubblico. . In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'Allegato C al presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti **urbani**. . La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. . Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni. 0. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;) occupazioni di aree puliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.). 1. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione di cui al comma 6 è tenuto a trasmetterne comunicazione all'Ente gestore, il quale provvede alla emissione della relativa fattura ed alla sua riscossione, salvo che per le iniziative patrocinate dal Comune.

	2. In caso di utenze ricorrenti si procede a fatturazione solo se l'importo complessivo annuo è superiore a dodici Euro. 3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.
rt. 26 – Riduzioni per il recupero di rifiuti delle utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una rimodulazione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente: … 2.Ai fini del calcolo della precedente rimodulazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n° 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di rimodulazione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si	**rt. 26 – Riduzioni per il riciclo di rifiuti delle utenze non domestiche** 1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una rimodulazione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani **effettivamente o presuntivamente (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione)** prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente: … 2. Ai fini del calcolo della precedente rimodulazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti **urbani** avviati al **riciclo**, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà dell'**Ente gestore**, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di rimodulazione indebitamente applicata. La quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti **viene determinata prioritariamente attraverso**

considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa.	**misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette e in assenza di tali dati, applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari.**

	rt. 26-bis – Avvio a recupero di rifiuti delle utenze non domestiche 1. **Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.** 2. **Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla sola corresponsione della parte variabile della tariffa, mentre sono tenute alla corresponsione della parte fissa.** 3. **Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.** 4. **Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ente gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.** 5. **Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la**

	durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature puliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della tariffa. 6. **La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.** 7. **Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo all'Ente gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;** 8. **L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.** 9. **Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare all'Ente gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.**

	10. **L'Ente gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.** 11. **La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, l'Ente gestore provvede al recupero della quota variabile indebitamente esclusa.**

rt. 29 – Esenzioni … 4. Il costo di tali esenzioni ed agevolazioni è compreso tra i costi comuni (CARC) del D.P.R. n° 158/99	**rt. 29 – Esenzioni** … 4. **Nella determinazione della tariffa si dovrà tenere conto anche del costo di tali esenzioni ed agevolazioni.**
rt. 30 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti … 2. Il costo di tali riduzioni è compreso tra i costi comuni (CARC) del D.P.R. n° 158/99	**rt. 30 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti** … 2. **Nella determinazione della tariffa si dovrà tenere conto anche del costo di tali esenzioni ed agevolazioni.**
rt. 30 ter – Emergenza Covid-19 – Disposizione transitoria 1. Per il solo esercizio 2020, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, commisurata al periodo di effettiva sospensione dell'attività, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 5. 2. La riduzione di cui al comma 1 è estesa anche alle utenze che, pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, identificate in alberghi e strutture ricettive, distributori di carburante. 3. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente al soggetto gestore della tariffa, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati. 4. Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'Ente gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 , ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia. 5. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura	**Art. 30 ter – Emergenza Covid-19 – Disposizione transitoria** 1. **Per il solo esercizio 2021, la tariffa dovuta dalle categorie economiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 4.** 2. **Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente all'Ente gestore, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati. Sarà onere del richiedente attestare l'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, sulla base delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 adottate nel corso dell'esercizio 2021 e vigenti sul territorio comunale.** 3. **Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'Ente gestore, nei limiti e ponendo i relativi costi a carico delle risorse assegnate con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 73/2021.** 4. **La riduzione della quota variabile della tariffa si applica a prescindere dal periodo di effettiva chiusura o applicazione di misure restrittive e comunque per un importo,**

dell'attività compresa nel periodo intercorrente tra il 12 marzo ed il 31 maggio 2020 e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze. 6. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, per la tariffa dovuta dalle utenze di cui ai precedenti comma 1 e 2, come determinata operando la riduzione ivi prevista, la scadenza delle rate ordinariamente previste nei mesi di maggio, settembre e novembre è posticipata al 30 novembre 2020 e fatturata nei termini e con le modalità previste dal Gestore del servizio rifiuti. 7. Per tutte le categorie di contribuenti, con riferimento alla rata già scaduta nel mese di marzo, non saranno applicate in ogni caso sanzioni e interessi, fino alla scadenza della rata successiva.	**complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'Ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze. Qualora invece il totale delle richieste di agevolazione dovesse essere inferiore alle risorse disponibili, la riduzione potrà essere applicata, in misura proporzionale, a valere sulla quota fissa delle utenze che hanno presentato richiesta.**

	Art 30 quater – Riduzioni conseguenti all'applicazione dell'istituto del baratto amministrativo 1. **Sono riconosciute specifiche riduzioni sulla tariffa per i soggetti che, in applicazione dell'istituto del baratto amministrativo, avranno svolto le attività di cui all'art. 190 del D.lLgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle forme e con le modalità di cui al regolamento comunale per la disciplina dell'istituto del baratto amministrativo.** 2. **La misura della riduzione sarà determinata ai sensi del regolamento per la disciplina del baratto amministrativo e applicata dall'Ente gestore del servizio di igiene urbana alla tariffa dovuta per l'anno successivo a quello di completamento del progetto, previa presentazione, da parte dell'ufficio comunale competente, di dettagliata relazione comprensiva dell'importo esatto da dedurre.** 3. Il costo delle riduzioni di cui ai commi precedenti è rimborsato dal Comune all'Ente gestore, ponendo i relativi importi a carico della fiscalità generale, in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013.
rt. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento ... 2. L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione con due rate ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 2,5 punti percentuali e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti. 3.[…] E' facoltà dell'Ente gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti non	**rt. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento** .. 2. L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione con due rate ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di **1 punto percentuale** e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

domestici […]	.[…] E' facoltà dell'Ente gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti **domestici e** non domestici […]

rt. 33 – Rateizzazione del pagamento .. . La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi legali nella misura legale aumentata di 2,5 punti percentuali.	**rt. 33 – Rateizzazione del pagamento** .. . La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi legali nella misura legale aumentata di **1 punto percentuale**.
rt. 34 – Irregolarità di pagamento . In caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'Ente gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti indicando il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, l'Ente attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente ivi compresa l'ingiunzione fiscale rinforzata, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento. . Nel caso di omesso pagamento delle fattura l'Ente gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale, costituito dal numero minimo di svuotamenti previsto nella deliberazione di approvazione delle tariffe. . Nei casi di omesso o parziale pagamento, così come nei casi di pagamento tardivo, si applicano penalità, interessi e spese di cui all'art. 36.	**rt. 34 – Irregolarità di pagamento** . In caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'Ente gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti indicando il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento. . **Qualora l'utente non provveda al pagamento del sollecito di cui al precedente comma, l'Ente gestore procederà a notificare avviso di accertamento per omesso pagamento che diverrà esecutivo nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto entro i termini in esso indicati. In questo caso l'Ente gestore sarà legittimato ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 1 punto percentuale, come previsto dall'art. 1, comma 802, della L. n. 160/2019, e degli oneri di riscossione, come previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a) della L. n. 160/2019.** . Nel caso di omesso pagamento **di una fattura, l'Ente gestore, pur attivandosi per il recupero di quanto non corrisposto, potrà** avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale, costituito dal numero minimo di svuotamenti previsto nella deliberazione di approvazione delle tariffe. . Nei casi di omesso o parziale pagamento, così come nei casi di pagamento tardivo, si applicano penalità, interessi e spese di cui all'art. 36.

rt. 35 – Controlli … 7. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.	**rt. 35 – Controlli** … 7. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa. **A tale fine l'Ente gestore procederà a notificare un avviso di accertamento per omessa denuncia che diverrà esecutivo nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto entro i termini in esso indicati. In questo caso l'Ente gestore sarà legittimato ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione come previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a) della L. n. 160/2019.**
rt. 37 – Rimborsi ... 3. Nel caso di errore addebitabile all'Ente gestore, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali aumentati di 2,5 punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. ...	**rt. 37 – Rimborsi** ... 3. Nel caso di errore addebitabile all'Ente gestore, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali aumentati di **1 punto percentuale** dal momento dell'indebito pagamento ovvero, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. ...
rt. 40 – Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie: a) in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il 2019 continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare	**rt. 40 – Disposizioni transitorie** 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie: a) in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il **2021** continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare

2. di dare atto che, ai sensi delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. 116/2020, nel regolamento TARIC la dizione "rifiuti assimilati agli urbani" viene sostituita con la dizione "rifiuti urbani" e la dizione "rifiuti speciali non assimilati agli urbani" viene sostituita dalla dizione "rifiuti speciali", come da testo coordinato **allegato B**.

3. di stabilire che, in relazione all'art. 14 come novellato, la dichiarazione preventiva al gestore di cui al comma 2 viene sostituita, per le utenze chiuse per i motivi di cui al comma 3 in periodo antecedente alla presente delibera e successivo alla sua decorrenza (1° gennaio 2021), da un'attestazione del periodo di chiusura e della contestuale mancata fruizione del servizio.

4. di approvare, altresì, il testo integrato del "Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, **allegato B** alla presente deliberazione;

5. di approvare le misure tariffarie della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147, a valere per l'anno 2021, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158 ed il decreto in data 20.4.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 117 del 22.5.2017, secondo le indicazioni fornite in precedenza e come risulta dall'allegato A) al presente atto, composto da otto prospetti, anch'essi indicati analiticamente nelle premesse;

6. di determinare il coefficiente di peso specifico (Kpeso) da applicarsi per l'anno 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 4, del DM 20 aprile 2017, in 0,119 Kg/lt;

7. di stabilire che le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche di cui al prospetto 6) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico ed al costo di smaltimento. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità;

8. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dal prospetto 6) non si applicano alle utenze domestiche che effettuano in corso d'anno svuotamenti in numero inferiore a quello minimo obbligatorio indicato per ogni tipologia di nucleo familiare, per le quali resta quindi valida la tariffa ordinaria;

9. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche previste dal prospetto 7) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo di svuotamenti, stabilito in misura di 18 svuotamenti annui;

10. di stabilire che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) allegati, per le utenze che effettuano minori conferimenti di rifiuti, siano calcolate a consuntivo ed accreditate sulla tariffa dell'anno successivo;

11. di disporre la detrazione dell'importo di € 898.305,16 assegnato all'Ente nell'esercizio 2020 e confluito nell'avanzo di amministrazione, corrispondente alla somma riconosciuta al Comune di Lucca come perdita massima per la Tari-corrispettiva e non utilizzata nell'esercizio trascorso, dalla voce "entrate previste - quota variabile delle utenze non domestiche", come rappresentata nel prospetto 1 dell'allegato A) alla presente deliberazione, attribuendo così una misura di agevolazione a favore di tutte le utenze non domestiche attive;

12. di disporre un'ulteriore riduzione della quota variabile della tariffa corrispettiva, rispetto a quella standard indicata nei prospetti allegati, per le sole categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 6 del D.L. n. 73/2021, con le modalità indicate nell'art. 30 *ter* del regolamento comunale TARIC come modificato ad opera della presente deliberazione, dando atto che gli oneri conseguenti all'attuazione della predetta misura saranno coperti con e nei limiti delle risorse assegnate con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 73/2021;

13. di stabilire che le risorse indicate ai precedenti punti 11 e 12 saranno oggetto di apposito trasferimento di questo Ente a favore dell'Ente gestore entro il 30 settembre 2021;

14. di stabilire la maggiorazione delle tariffe dei mercati (art. 23, co. 2 e co. 3) e delle altre occupazioni temporanee (art. 23, co. 6) nella misura massima pari al 100%;

15. di istituire la tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissarla per il 2019 nella misura di 0,10 €/lt, pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc., come indicato nel prospetto 8 dell'allegato A);

16. di stabilire, ai fini di una migliore disciplina del servizio, che:

- il numero minimo degli svuotamenti sia calcolato su base annua;
- le utenze che non provvedono a ritirare l'attrezzatura dovuta non hanno diritto alle riduzioni rapportate al numero degli svuotamenti;
- le utenze escluse dall'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere c), e), f), m) del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva decadono dal beneficio in presenza di uno o più svuotamenti del relativo contenitore o di conferimenti nelle isole a scomparsa, a decorrere dal giorno del primo svuotamento/conferimento.

17. di stabilire che per le utenze cessate in corso d'anno, il pagamento delle riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) avvenga solo per importi superiori a 12 euro, fermo restando che per le utenze stabili e per quelle iniziate in corso d'anno le riduzioni di cui si tratta sono accreditate in fattura senza limite di importo;

18. di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;

19. di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;

20. di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

21. di dare indicazione all'Ente gestore Sistema Ambiente S.p.A. - cui spetta l'individuazione delle modalità e delle scadenze per la fatturazione della tariffa - di posticipare le scadenze della 3^ e 4^ rata della tariffa a carico delle Utenze non domestiche, a data successiva al 30 novembre 2021, al fine di consentire, nelle more, lo svolgimento delle procedure per l'individuazione degli aventi diritto alle misure di agevolazione previste per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e

dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19;

22. di stabilire le penali previste dall'art. 36, comma 5, del regolamento di applicazione della tariffa, nelle misure indicate nel prospetto allegato) al presente atto, di cui forma parte integrante;

23. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

24. di dare inoltre atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 1 – Servizi Economico-finanziari dott. Lino Paoli;

25. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrami i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e dal D.P.R. n. 1199/1971;

Con successiva e separata votazione, effettuata mediante appello nominale, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 5**)

presenti n. 26
astenuti n. 06
votanti n. 2**0**
favorevoli n. 20

d e l i b e r a

26. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

…..... omissis il resto …....

Letto, approvato e sottoscritto.

il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale
Maria Teresa Leone

il Vice Segretario Generale
Dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.3 - Tributi Comunali

U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria

01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
Allegato n. 4 - Votazione proposta.pdf.p7m	e2e694cbc23d9bb8abfe91c520b50ffcbb992a323afdc4886158fa4af75f118a
Allegato B) Regolamento TARIC 2021 coordinato.pdf.p7m	15ee85f8606621556ebff617fe7655758ab0435e91aec558f875b2959d7a53e8
Allegato n. 3 - Parere Revisoi_89_Var_Reg tariffa TARi 2021.pdf.p7m	f8134ba55f6bf6a772e105fb1108042e236da492dacd27dadb7a1c0ad8b1d4cf
Allegato A) tariffe TARIC 2021.pdf.p7m	75c868a8cf8511e08e36b2d0c77c594c771a13c800615595cf0d08e5fbe51979
CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m	42f294956a219d084ff67244f18d8136564f872ba7236973809c75d509b9fca1
CC03 - Parere contabile.pdf.p7m	298dc7862dee73f2e02a16f0b144d195c8d32ef9e15e53d5211f3c47d066959b
Allegato n. 5 - Votazione IE.pdf.p7m	ee63ba442557fa66e3dd4397b4e4c348253370f9e86b6463375f36c92b7213ce

Città di Lucca

Settore dipartimentale 1 Servizi Economico-finanziari

TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (Art. 1, comma 668, legge n° 147/2013)

Allegato A - Misure tariffarie per l'anno 2021

prospetto	1	costi del servizio
prospetto	2	coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd
prospetto	3	superfici soggette a tariffa
prospetto	4	costi unitari Quf e Quv
prospetto	5	misure tariffarie per categorie di utenza
prospetto	6	riduzioni quota variabile UD
prospetto	7	riduzioni quota variabile UND
prospetto	8	tariffe verde

Prospetto 1 - costi del servizio						
	MTR PEF2021 - costi fissi (€)		**MTR PEF2021 - costi variabili (€)**			**Totale**
	12.229.038,00		**8.377.178,00**			**20.606.216,00**
Suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche						
	Costi fissi		**Costi variabili**		**di cui rifiuti diff.**	**Totale**
Utenze domestiche		6.678.155,36		5.567.697,46		12.245.852,83
% dei costi		54,609		66,463		59,428
Utenze non domestiche		5.550.882,64		2.809.480,54		8.360.363,17
% dei costi		45,391		33,537		40,572
Totale costi		**12.229.038,00**		**8.377.178,00**		**20.606.216,00**
Individuazione delle percentuali di suddivisione dei costi fissi						
gettito TARI utenze domestiche anni pregressi	%	54,609				
gettito TARI utenze non domestiche anni pregressi	%	45,391				
Totale gettito TARI anni pregressi	%	100,00				
Individuazione delle percentuali di suddivisione dei costi variabili						
Utenze domestiche	%	66,463		Kg.		30.009.179
Utenze non domestiche	%	33,537		Kg.		15.142.742
Totale	%	100,000	quantità rifiuti	Kg.		45.151.921
Spazzamento strade				Kg.	*pari al 11% del totale*	5.580.574
Totale complessivo				Kg.	*Quantità 2020*	50.732.495
stima delle riduzioni						
	riduzioni quota fissa		**riduzioni quota variabile**			**Totale**
Utenze domestiche		283.918,89		811.036,90		1.094.955,79
Utenze non domestiche		852.082,92		367.681,02		1.219.763,94
Totale riduzioni		**1.136.001,82**		**1.178.717,92**		**2.314.719,74**
entrate previste						
	entrate quota fissa		**entrate quota variabile**			**Totale**
Utenze domestiche		6.962.074,26		6.378.734,36		13.340.808,62
% delle entrate		52,092		73,678		60,578
Ristori COVID 2020 (in avanzo vincolato)				-898.305,16		
Utenze non domestiche		6.402.965,56		2.278.856,40		8.681.821,96
% delle entrate		47,908		26,322		39,422
Totale entrate		**13.365.039,82**		**8.657.590,76**		**22.022.630,58**

Prospetto 2
COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE ED A QUELLE NON DOMESTICHE

1) Coefficiente di adattamento Ka per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche	
Numero componenti nucleo familiare	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23
2) Coefficiente Kb per L'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche	
Numero componenti del nucleo familiare	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare: valori minimi
1	0,60
2	1,40
3	1,80
4	2,20
5	2,90
6 o più	3,40

3) Coefficienti Kc e Kd per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile alle utenze non domestiche					
			Kc		**Kd**
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		0,34		3,18
2	Cinematografi e teatri		0,33		3,06
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		0,41		3,80
3 bis	Parcheggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte		0,34		3,16
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi		0,64		5,83
5	Stabilimenti balneari		0,53		4,83
6	Esposizioni, autosaloni		0,44		3,99
7	Alberghi con ristorante		0,84		7,76
8	Alberghi senza ristorante		0,64		5,85
9	Case di cura e riposo		1,47		13,55
10	Ospedali		1,70		15,67
11	Uffici, agenzie		1,22		11,23
12	Banche e istituti di credito, studi professionali		0,79		7,25
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli		0,95		8,73
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze		1,22		11,25
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		0,67		6,23
16	Banchi di mercato di beni durevoli		1,25		11,44
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista		0,88		8,06
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista		0,78		7,12
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto		0,99		9,09
20	Attività industriali con capannoni di produzione		0,70		6,41
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		0,69		6,38
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		3,12		28,73
23	Mense, birrerie, amburgherie		2,00		18,45
24	Bar, caffè, pasticcerie		2,40		22,10

25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq.		2,88		26,51
25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200 mq.		2,71		25,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		1,96		17,99
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		3,60		33,07
28	Ipermercati di generi misti		2,44		22,39
29	Banchi di mercato di generi alimentari		2,96		27,20
30	Discoteche e night club		1,43		13,17

Prospetto 3 - superfici soggette a tariffa

Utenze domestiche

Famiglie	**N° nuclei**		**Sup. a ruolo**
			mar-21
	Nuc		Mq.
1 componente	13.319		1.491.872
2 componenti	12.759		1.571.607
3 componenti	8.877		1.108.953
4 componenti	5.975		808.265
5 componenti	2.145		319.836
6 e più componenti	2.158		486.444
Totale	**45.233**		**5.786.977**

Utenze non domestiche

Cat.	Cat. Utenze	Sup. a ruolo
		mar-21
		Mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	201.449
2	Cinematografi e teatri	9.499
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	369.867
3 bis	Parcheggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte	36.018
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	22.759
5	Stabilimenti balneari	0
6	Esposizioni, autosaloni	96.248
7	Alberghi con ristorante	14.559
8	Alberghi senza ristorante	74.722
9	Case di cura e riposo	28.861
10	Ospedali	71.015
11	Uffici, agenzie	194.741
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	120.781
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	119.569
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	9.281
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10.168
16	Banchi di mercato di beni durevoli	684
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	20.783
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	27.505
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	35.536
20	Attività industriali con capannoni di produzione	167.668
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	134.859
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	37.105
23	Mense, birrerie, amburgherie	2.221
24	Bar, caffè, pasticcerie	25.924
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq.	29.180
25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200 mq.	7.777
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	164
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.655
28	Ipermercati di generi misti	31.231
29	Banchi di mercato di generi alimentari	279
30	Discoteche e night club	2.701
	Totale utenze non domestiche	**1.905.809**

Totale complessivo superfici utenze	**7.692.786**

Prospetto 4 - costi unitari Quf e Quv

UTENZE DOMESTICHE

Quota unitaria Quf

Famiglie	N° nuclei	Sup. Totale	Quote famiglie	Coeff.	Superfici	Entrate fisse	Quota unitaria
	Nuc	mq.	%	Ka		€	Quf
				> 5000 ab.	Stot*Ka		Ctuf/Σ S(n)*Ka(n)
1 componente	13.319	1.491.872	25,78	0,86	1.283.010		
2 componenti	12.759	1.571.607	27,16	0,94	1.477.311		
3 componenti	8.877	1.108.953	19,16	1,02	1.131.132		
4 componenti	5.975	808.265	13,97	1,10	889.092		
5 componenti	2.145	319.836	5,53	1,17	374.208		
6 e più componenti	2.158	486.444	8,41	1,23	598.326		
Totali	**45.233**	**5.786.977**	**100,00**		**5.753.078**	**6.962.074**	**1,21**

Quota unitaria Quv

Famiglie	N° nuclei	Sup. Totale	Quote famiglie	Coeff.	Utenze	Rifiuti prodotti	Produzione media rifiuti	Entrate variabili	Costo unitario	Quota parte variabile
	Nuc	mq.	%	Kb		kg.	kg.	€	Cu	Quv
					Kb*Nuc		rifiuti/Kb*nuc		costi/rifiuti	Qtot/Σ N(n)*Kb(n)
1 componente	13.319	1.491.872	25,78	0,60	7.991					
2 componenti	12.759	1.571.607	27,16	1,40	17.863					
3 componenti	8.877	1.108.953	19,16	1,80	15.979					
4 componenti	5.975	808.265	13,97	2,20	13.145					
5 componenti	2.145	319.836	5,53	2,90	6.221					
6 e più componenti	2.158	486.444	8,41	3,40	7.337					
Totali	**45.233**	**5.786.977**	**100,00**		**68.535**	**30.009.179**	**438**	**6.378.734,36**	**0,21256**	**93,07**

UTENZE NON DOMESTICHE

Quota unitaria Quf

		Sup. Tot.				Entrate fisse	Quf
Cat.	Cat. Utenze	mq.		Kc	S*Kc	€	Ctapf/Σ S(ap)*Kc(ap)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	201.449		0,34	69.298		
2	Cinematografi e teatri	9.499		0,33	3.149		
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	369.867		0,41	151.091		
3 bis	Parcheggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte	36.018		0,34	12.235		
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	22.759		0,64	14.484		
5	Stabilimenti balneari	0		0,53	0		
6	Esposizioni, autosaloni	96.248		0,44	41.945		
7	Alberghi con ristorante	14.559		0,84	12.265		
8	Alberghi senza ristorante	74.722		0,64	47.635		
9	Case di cura e riposo	28.861		1,47	42.426		
10	Ospedali	71.015		1,70	120.726		
11	Uffici, agenzie, studi professionali	194.741		1,22	237.584		
12	Banche e istituti di credito	120.781		0,79	95.417		
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	119.569		0,95	113.591		
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	9.281		1,22	11.360		
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10.168		0,67	6.845		
16	Banchi di mercato di beni durevoli	684		1,25	852		
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	20.783		0,88	18.229		
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	27.505		0,78	21.316		
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	35.536		0,99	35.074		
20	Attività industriali con capannoni di produzione	167.668		0,70	116.731		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	134.859		0,69	93.188		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	37.105		3,12	115.768		
23	Mense, birrerie, amburgherie	2.221		2,00	4.448		
24	Bar, caffè, pasticcerie	25.924		2,40	62.244		
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari CON SUP. > 200 MQ.	29.180		2,88	83.986		
25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari CON SUP. FINO A 200 MQ.	7.777		2,71	21.110		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	164		1,96	321		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.655		3,60	9.546		
28	Ipermercati di generi misti	31.231		2,44	76.060		
29	Banchi di mercato di generi alimentari	279		2,96	825		
30	Discoteche e night club	2.701		1,43	3.868		
	Totale utenze non domestiche	**1.905.809**			**1.643.614**	**6.402.965,56**	**3,90**

Quota unitaria Quv

		Sup. Tot.	Coeff.	Kd		Entrate variabili	Quv
Cat.	Cat. Utenze	mq.		> 5000 ab.	S*Kd	€	Qtot/Σ N(n)*Kb(n)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	201.449		3,18	641.414		
2	Cinematografi e teatri	9.499		3,06	29.067		
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	369.867		3,80	1.405.495		
3 bis	Parcheggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte	36.018		3,16	113.817		
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	22.759		5,83	132.703		
5	Stabilimenti balneari	0		4,83	0		
6	Esposizioni, autosaloni	96.248		3,99	383.645		
7	Alberghi con ristorante	14.559		7,76	112.992		
8	Alberghi senza ristorante	74.722		5,85	437.124		
9	Case di cura e riposo	28.861		13,55	391.067		
10	Ospedali	71.015		15,67	1.112.805		
11	Uffici, agenzie	194.741		11,23	2.185.968		
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	120.781		7,25	875.421		
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	119.569		8,73	1.043.957		
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	9.281		11,25	104.393		
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10.168		6,23	63.317		
16	Banchi di mercato di beni durevoli	684		11,44	7.823		
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	20.783		8,06	167.407		
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	27.505		7,12	195.891		
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	35.536		9,09	322.951		
20	Attività industriali con capannoni di produzione	167.668		6,41	1.074.451		
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	134.859		6,38	860.131		
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	37.105		28,73	1.066.131		
23	Mense, birrerie, amburgherie	2.221		18,45	40.977		
24	Bar, caffè, pasticcerie	25.924		22,10	572.894		
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq.	29.180		26,51	773.460		
25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200 mq.	7.777		25,00	194.409		
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	164		17,99	2.950		
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.655		33,07	87.788		
28	Ipermercati di generi misti	31.231		22,39	699.137		
29	Banchi di mercato di generi alimentari	279		27,20	7.589		
30	Discoteche e night club	2.701		13,17	35.570		
	Totale utenze non domestiche	**1.905.809**			**15.142.742**	**2.278.856,40**	**0,15**

Prospetto 5 - MISURE TARIFFARIE ANNO 2021														
UTENZE DOMESTICHE				CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					TOTALE GETTITO	
	Famiglie	N° nuclei	Sup. Totale	Coeff.		Quota unitaria	Gettito QF	**Quota fissa QF**	Coeff.		Quota parte variabile	Gettito QV	**Quota variabile raccolta diff. QV**		Gettito QF+QV+QVP
		N	mq.	Ka		Quf	€	**€/mq.**	Kb		Quv	€	**€/utenza**		**€**
				> 5000 ab.	Stot*Ka	Ctuf/Σ S(n)*Ka(n)	Quf*S*Ka	**Quf*Ka**	> 5000 ab.	Kb*Nuc	Qtot/Σ N(n)*Kb(n)	Quv*Kb*Nuc	**Quv*Kb**		
	1 componente	13.319	1.491.872	0,86	1.283.010	1,21015	1.552.631,46	**1,04073**	0,60	7.991	93,07225	743.777,55	**55,84335**		2.296.409,01
	2 componenti	12.759	1.571.607	0,94	1.477.311	1,21015	1.787.763,94	**1,13754**	1,40	17.863	93,07225	1.662.512,32	**130,30115**		3.450.276,26
	3 componenti	8.877	1.108.953	1,02	1.131.132	1,21015	1.368.836,82	**1,23435**	1,80	15.979	93,07225	1.487.164,20	**167,53004**		2.856.001,02
	4 componenti	5.975	808.265	1,10	889.092	1,21015	1.075.932,00	**1,33116**	2,20	13.145	93,07225	1.223.434,69	**204,75894**		2.299.366,69
	5 componenti	2.145	319.836	1,17	374.208	1,21015	452.847,08	**1,41587**	2,90	6.221	93,07225	578.955,91	**269,90952**		1.031.802,99
	6 e più componenti	2.158	486.444	1,23	598.326	1,21015	724.062,96	**1,48848**	3,40	7.337	93,07225	682.889,69	**316,44564**		1.406.952,65
	Totali	**45.233**	**5.786.977**				**6.962.074,26**					**6.378.734,36**			**13.340.808,62**

UTENZE NON DOMESTICHE			CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA					CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE					TOTALE TARIFFA	TOTALE GETTITO	
					Quota unitaria	Gettito QF	**Quota fissa QF**			Quota parte variabile	Gettito QV	**Quota variabile QV**	**Quota fissa + quota variabile**		Gettito QF+QV
		Sup. Totale	Kc		Quf	€	**€/mq.**	Kd	kg/anno stimati	Quv	€	**€/mq.**	**€/mq.**		€
Cat.	Attività	mq.	> 5000 ab.	S*Kc	Ctapf/Σ S(ap)* Kc(ap)	Quf*S*Kc	**Quf*Kc**	> 5000 ab.	S*Kd	Qtot/Σ N(n)*Kb(n)	Sap*Kd(ap)* Cu	**Quv*Kd**	**QF+QV**		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	201.449	0,34	69.298	3,89566	269.963,39	**1,34011**	3,18	641.414	0,15049	96527,40	**0,47917**	**1,81927**		366.490,79
2	Cinematografi e teatri	9.499	0,33	3.149	3,89566	12.267,12	**1,29141**	3,06	29.067	0,15049	4374,33	**0,46050**	**1,75192**		16.641,46
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	369.867	0,41	151.091	3,89566	588.598,24	**1,59138**	3,80	1.405.495	0,15049	211515,22	**0,57187**	**2,16325**		800.113,46
3 bis	Parcheggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte	36.018	0,34	12.235	3,89566	47.664,66	**1,32336**	3,16	113.817	0,15049	17128,49	**0,47555**	**1,79891**		64.793,15
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	22.759	0,64	14.484	3,89566	56.424,10	**2,47920**	5,83	132.703	0,15049	19970,72	**0,87749**	**3,35669**		76.394,82
5	Stabilimenti balneari	0	0,53	0	3,89566	0,00	**2,05301**	4,83	0	0,15049	0,00	**0,72755**	**2,78057**		0,00
6	Esposizioni, autosaloni	96.248	0,44	41.945	3,89566	163.403,09	**1,69773**	3,99	383.645	0,15049	57735,30	**0,59986**	**2,29759**		221.138,39
7	Alberghi con ristorante	14.559	0,84	12.265	3,89566	47.778,36	**3,28171**	7,76	112.992	0,15049	17004,41	**1,16797**	**4,44967**		64.782,77
8	Alberghi senza ristorante	74.722	0,64	47.635	3,89566	185.570,95	**2,48348**	5,85	437.124	0,15049	65783,47	**0,88038**	**3,36386**		251.354,42
9	Case di cura e riposo	28.861	1,47	42.426	3,89566	165.276,09	**5,72662**	13,55	391.067	0,15049	58852,26	**2,03916**	**7,76579**		224.128,34

10	Ospedali	71.015	1,70	120.726	3,89566	470.305,79	**6,62263**	15,67	1.112.805	0,15049	167467,88	**2,35820**	**8,98083**		637.773,68
11	Uffici, agenzie	194.741	1,22	237.584	3,89566	925.547,14	**4,75271**	11,23	2.185.968	0,15049	328969,92	**1,68927**	**6,44198**		1.254.517,06
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	120.781	0,79	95.417	3,89566	371.712,38	**3,07757**	7,25	875.421	0,15049	131743,52	**1,09076**	**4,16834**		503.455,90
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	119.569	0,95	113.591	3,89566	442.510,44	**3,70088**	8,73	1.043.957	0,15049	157106,82	**1,31394**	**5,01482**		599.617,25
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	9.281	1,22	11.360	3,89566	44.254,51	**4,76829**	11,25	104.393	0,15049	15710,23	**1,69273**	**6,46102**		59.964,74
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli	10.168	0,67	6.845	3,89566	26.666,19	**2,62256**	6,23	63.317	0,15049	9528,70	**0,93713**	**3,55969**		36.194,89
16	Banchi di mercato di beni durevoli	684	1,25	852	3,89566	3.319,47	**4,85302**	11,44	7.823	0,15049	1177,31	**1,72121**	**6,57423**		4.496,77
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	20.783	0,88	18.229	3,89566	71.013,13	**3,41689**	8,06	167.407	0,15049	25193,37	**1,21221**	**4,62910**		96.206,50
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	27.505	0,78	21.316	3,89566	83.041,40	**3,01914**	7,12	195.891	0,15049	29479,90	**1,07180**	**4,09094**		112.521,30
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	35.536	0,99	35.074	3,89566	136.636,59	**3,84502**	9,09	322.951	0,15049	48601,46	**1,36767**	**5,21269**		185.238,05
20	Attività industriali con capannoni di produzione	167.668	0,70	116.731	3,89566	454.743,01	**2,71216**	6,41	1.074.451	0,15049	161695,97	**0,96438**	**3,67654**		616.438,99
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	134.859	0,69	93.188	3,89566	363.027,31	**2,69190**	6,38	860.131	0,15049	129442,50	**0,95984**	**3,65174**		492.469,81
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	37.105	3,12	115.768	3,89566	450.991,49	**12,15447**	28,73	1.066.131	0,15049	160443,76	**4,32405**	**16,47851**		611.435,25
23	Mense, birrerie, amburgherie	2.221	2,00	4.448	3,89566	17.326,16	**7,80106**	18,45	40.977	0,15049	6166,76	**2,77657**	**10,57764**		23.492,93
24	Bar, caffè, pasticcerie	25.924	2,40	62.244	3,89566	242.479,76	**9,35349**	22,10	572.894	0,15049	86215,84	**3,32572**	**12,67920**		328.695,60
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq.	29.180	2,88	83.986	3,89566	327.180,62	**11,21250**	26,51	773.460	0,15049	116399,23	**3,98901**	**15,20150**		443.579,85
25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200 mq.	7.777	2,71	21.110	3,89566	82.237,00	**10,57439**	25,00	194.409	0,15049	29257,00	**3,76199**	**14,33638**		111.494,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	164	1,96	321	3,89566	1.250,62	**7,62576**	17,99	2.950	0,15049	444,00	**2,70735**	**10,33310**		1.694,63
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.655	3,60	9.546	3,89566	37.188,20	**14,00685**	33,07	87.788	0,15049	13211,30	**4,97601**	**18,98286**		50.399,50
28	Ipermercati di generi misti	31.231	2,44	76.060	3,89566	296.304,00	**9,48750**	22,39	699.137	0,15049	105214,32	**3,36891**	**12,85640**		401.518,31
29	Banchi di mercato di generi alimentari	279	2,96	825	3,89566	3.215,02	**11,52337**	27,20	7.589	0,15049	1142,05	**4,09337**	**15,61674**		4.357,07
30	Discoteche e night club	2.701	1,43	3.868	3,89566	15.069,35	**5,57917**	13,17	35.570	0,15049	5352,93	**1,98183**	**7,56101**		20.422,27
	Totali utenze non dom.	**1.905.809**				**6.402.965,56**					**2.278.856,40**				**8.681.821,96**
		Sup. Tot.				***Gettito QF***					***Gettito QV***				***Gettito QF+QV***
	Totali generali	***7.692.786***				***13.365.039,82***					***8.657.590,76***				***22.022.630,58***

Prospetto 6 - RIDUZIONI/AUMENTI TARIFFARI DELLA QUOTA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	N° nuclei	Sup. Totale	**Quota variabile**	N° standard svuotamenti annuali contenitore	Volume standard annuo per contenitore da 25 lt.	N° MIN svuotamenti annuali contenitore	N. obbligatorio svuotamenti (fino a concorrenza del quale non si applicano riduzioni)	DIFF. Svuot. (standard - minimo)	DIFF. Svuot. (massimo - standard)	COSTO SINGOLO SVUOTAMENTO SOTTO LO STANDARD	COSTO SINGOLO SVUOTAMENTO SOPRA LO STANDARD	Premialità MAX	Penalità MAX	IMPORTO DELLA PREMIALITA' MAX	IMPORTO DELLA PENALITA' MAX
	N	mq.	**€/utenza**	n.	n.	n.	n.	n.	n.	€/svuot.	€/svuot.	€/utenza	€/utenza	€	€
												RIDUZ. quota variabile	AUM. quota variabile	importo tot. riduz. teorico	importo tot. aum.teorico
1 componente	13.319	1.491.872	**55,84**	12	300	6	3	6	40	1,400	0,400	8,40	16,01	111.902,15	213.254,35
2 componenti	12.759	1.571.607	**130,30**	18	450	9	3	9	34	1,400	0,400	12,60	13,61	160.795,81	173.644,83
3 componenti	8.877	1.108.953	**167,53**	23	575	12	4	11	29	1,400	0,400	15,40	11,61	136.733,36	103.045,85
4 componenti	5.975	808.265	**204,76**	28	700	14	4	14	24	1,400	0,400	19,60	9,61	117.133,61	57.400,47
5 componenti	2.145	319.836	**269,91**	33	825	17	5	16	19	1,400	0,400	22,40	7,61	48.057,69	16.313,50
6 e più componenti	2.158	486.444	**316,45**	38	950	19	6	19	14	1,400	0,400	26,61	5,60	57.414,37	12.093,33
Totali	**45.233**	**5.786.977**												**632.036,98**	**575.752,33**

UTENZE DOMESTICHE: RIDUZIONE TARIFFA PER OGNI SVUOTAMENTO < n° STANDARD		
KPESO	0,119	kg/lt
COSTO SMALTIMENTO RUR	0,135	€/kg
CONTRIBUTO COSTO RACCOLTA	1,000	€/svuotamento
TARIFFA CONTENITORE 25 LT	1,400	€/svuotamento
TARIFFA LITRO	0,056	€/lt
UTENZE DOMESTICHE: AUMENTO TARIFFA PER OGNI SVUOTAMENTO > n° STANDARD		
TARIFFA CONTENITORE 25 LT	0,400	€/svuotamento

Prospetto 7 - RIDUZIONI/AUMENTI TARIFFARI DELLA QUOTA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE								
			Quota variabile rapportata al n° svuotamenti	N° standard svuotamenti annuali contenitore	N° MIN svuotamenti annuali contenitore	DIFF. Svuot.	RIDUZ. % per singolo svuotamento	RIDUZ. % MAX
		mq.	**€/mq**	52	18	34	**0,3**	**10,2**
Cat.	Attività						RIDUZ. quota variabile: €/mq	RIDUZ. quota variabile: €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	201.449	**0,47917**	52	18	34	0,00144	0,04887
2	Cinematografi e teatri	9.499	**0,46050**	52	18	34	0,00138	0,04697
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	369.867	**0,57187**	52	18	34	0,00172	0,05833
3 bis	Parcheggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte	36.018	**0,47555**	52	18	34	0,00143	0,04851
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	22.759	**0,87749**	52	18	34	0,00263	0,08950
5	Stabilimenti balneari	0	**0,72755**	52	18	34	0,00218	0,07421
6	Esposizioni, autosaloni	96.248	**0,59986**	52	18	34	0,00180	0,06119
7	Alberghi con ristorante	14.559	**1,16797**	52	18	34	0,00350	0,11913
8	Alberghi senza ristorante	74.722	**0,88038**	52	18	34	0,00264	0,08980
9	Case di cura e riposo	28.861	**2,03916**	52	18	34	0,00612	0,20799
10	Ospedali	71.015	**2,35820**	52	18	34	0,00707	0,24054
11	Uffici, agenzie	194.741	**1,68927**	52	18	34	0,00507	0,17231
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	120.781	**1,09076**	52	18	34	0,00327	0,11126
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	119.569	**1,31394**	52	18	34	0,00394	0,13402
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	9.281	**1,69273**	52	18	34	0,00508	0,17266
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10.168	**0,93713**	52	18	34	0,00281	0,09559
16	Banchi di mercato di beni durevoli	684	**1,72121**	52	18	34	0,00516	0,17556
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	20.783	**1,21221**	52	18	34	0,00364	0,12365
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	27.505	**1,07180**	52	18	34	0,00322	0,10932
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	35.536	**1,36767**	52	18	34	0,00410	0,13950
20	Attività industriali con capannoni di produzione	167.668	**0,96438**	52	18	34	0,00289	0,09837
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	134.859	**0,95984**	52	18	34	0,00288	0,09790
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	37.105	**4,32405**	52	18	34	0,01297	0,44105
23	Mense, birrerie, amburgherie	2.221	**2,77657**	52	18	34	0,00833	0,28321
24	Bar, caffè, pasticcerie	25.924	**3,32572**	52	18	34	0,00998	0,33922
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq.	29.180	**3,98901**	52	18	34	0,01197	0,40688
25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200 mq.	7.777	**3,76199**	52	18	34	0,01129	0,38372
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	164	**2,70735**	52	18	34	0,00812	0,27615
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.655	**4,97601**	52	18	34	0,01493	0,50755
28	Ipermercati di generi misti	31.231	**3,36891**	52	18	34	0,01011	0,34363
29	Banchi di mercato di generi alimentari	279	**4,09337**	52	18	34	0,01228	0,41752
30	Discoteche e night club	2.701	**1,98183**	52	18	34	0,00595	0,20215
		1.905.809						

Prospetto 8 - Tariffe verde

Tariffa per la raccolta del verde mediante gli appositi contenitori carrellati	
€/lt	0,10
contenitore capacità lt.	**tariffa annua**
120	12,00 €
240	24,00 €
360	36,00 €

Città di Lucca

REGOLAMENTO PER

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE N° 147/2013)

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°

Indice generale

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA....4
Art. 1 – Istituzione della tariffa....4
Art. 2 – Oggetto del regolamento....4
Art. 3 – Definizioni....4
TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE....6
Art. 4 – Piano finanziario....6
Art. 5 – Approvazione della tariffa e ripartizione dei costi....6
Art. 6 – Composizione della tariffa....6
Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale....7
Art. 8 – Istituzioni scolastiche....7
TITOLO III – SISTEMI DI MISURAZIONE E CALCOLO DELLA TARIFFA....8
Art. 9 – Sistemi di misurazione....8
Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche....9
Art. 11 – Composizione del nucleo familiare....10
Art. 12 – Utenze domestiche non stabilmente attive....11
Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche....11
Art. 14 – Utenze non domestiche ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo....13
TITOLO IV – SOGGETTI OBBLIGATI E PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA....14
Art. 15 – Soggetti obbligati....14
Art. 16 – Principio di solidarietà....14
Art. 17 – Obbligazione tariffaria e sua decorrenza....14
Art. 18 – Superficie soggetta a tariffa....14
Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa....15
Art. 20 - Esclusione delle aree di lavorazione e magazzini....17
Art. 21 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali....18
TITOLO V – TARIFFE PARTICOLARI....19
Art. 22 – Manifestazioni e spettacoli....19
Art. 23 – Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee....19
TITOLO VI – RIMODULAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE....21
Art. 24 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio....21
Art. 25 – Rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche....21
Art. 26 – Riduzioni per il riciclo di rifiuti delle utenze non domestiche....22
Art. 26-bis – Avvio a recupero di rifiuti delle utenze non domestiche....23
Art. 27 – Riduzione per donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale....25
Art. 28 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell'immobile....25
TITOLO VII – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI....26

Art. 29 – Esenzioni....26
Art. 30 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti....26
Art. 30 bis – Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili....27
Art. 30 ter – Emergenza Covid-19 – Disposizione transitoria....27
Art 30 quater – Riduzioni conseguenti all'applicazione dell'istituto del baratto amministrativo....28
TITOLO VIII – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI....29
Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione....29
TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE....31
Art. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento....31
Art. 33 – Rateizzazione del pagamento....31
Art. 34 – Irregolarità di pagamento....31
TITOLO X – CONTROLLI E PENALITA', RIMBORSI....33
Art. 35 – Controlli....33
Art. 36 – Sanzioni e penalità....35
Art. 37 – Rimborsi....36
Art. 38 – Autotutela e contenzioso....36
Art. 39 – Termini di prescrizione....37
TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI....38
Art. 40 – Disposizioni transitorie....38
Art. 41 – Disposizioni finali....39
Allegato A – Coefficienti per le utenze domestiche....40
Allegato B – Classificazione delle utenze non domestiche....41
Allegato C – Coefficienti per le utenze non domestiche....42

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Art. 1 – Istituzione della tariffa

1. Col presente regolamento è istituita la tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n° 147 e nel decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*".

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, disciplina l'adozione, applicazione, riscossione della tariffa avente natura corrispettiva, ossia non tributaria.
2. La tariffa avente natura corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di investimento e di esercizio, di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003. Rimangono per contro esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La tariffa avente natura corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n° 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
   - per «tariffa»: la tariffa, corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle disposizioni normative contenute nella legge 27 dicembre 2013 n° 147, art. 1, comma 668;
   - per «Ente gestore»: il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, in base all'apposito contratto di servizio stipulato col Comune;
   - per «servizio», il servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero/ smaltimento;
   - per «rimodulazioni»: gli adattamenti della quota variabile della tariffa derivanti da misurazioni, anche semplificate, della quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti;

- per «riduzioni»: gli adattamenti della quota variabile della tariffa derivanti da fattori diversi dalla quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti;
- per «servizio ordinario»: l'insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti rivolto a ciascuna utenza a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento; l'individuazione delle attività incluse nel servizio ordinario è quella risultante dal piano finanziario ed include tutti i servizi che l'Ente gestore è tenuto a erogare a ciascuna utenza in quanto affidatario del servizio pubblico;
- per «servizi aggiuntivi»: i servizi ulteriori rispetto a quelli inclusi nel servizio ordinario ed erogati dall'Ente gestore su richiesta dell'utenza interessata. Essi sono remunerati dall'utenza richiedente sulla base di specifico contratto di natura privatistica con l'Ente gestore;
- per «tariffa flat»: la tariffa a corpo applicata alle utenze che usufruiscono di uno specifico servizio a seguito di una loro richiesta e che viene addebitata per la messa a disposizione dello stesso.

2. I termini della normativa ambientale (es. gestione, trattamento, riciclo ecc.) e tariffaria (utenza, utenza aggregata, misurazione diretta e indiretta ecc.) utilizzati nel presente atto devono essere intesi nel significato loro proprio alla luce delle definizioni e/o dell'utilizzo riportato nei testi legislativi e regolamentari vigenti. In particolare si intende per:

   a) «rifiuto urbano residuo - RUR»: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);

   b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

   c) «utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

   d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta o indiretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

   e) «pesatura diretta»: misurazione della quantità di rifiuto conferito mediante la rilevazione del peso;

   f) «pesatura indiretta»: misurazione della quantità di rifiuto conferito mediante la rilevazione del volume.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE

Art. 4 – Piano finanziario

1. Il piano finanziario del servizio è redatto dall'Ente gestore ed approvato dall'autorità competente in tempi tali da consentire l'approvazione tempestiva delle tariffe.
2. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n° 158 e quelle del presente regolamento, in conformità alle deliberazioni Arera.

Art. 5 – Approvazione della tariffa e ripartizione dei costi

1. Le tariffe sono approvate dal Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali sulla base del piano finanziario. In caso di mancata adozione entro il predetto termine, sono prorogate le tariffe in vigore.
2. La ripartizione del costo del servizio ordinario tra costi fissi e costi variabili è determinata nel piano finanziario. Rimangono pertanto esclusi dalla tariffa gli eventuali corrispettivi/addebiti per servizi aggiuntivi svolti dall'Ente gestore non inseriti nel predetto piano, che sono regolati da specifico contratto di natura privatistica.
3. Il Comune ripartisce fra le due categorie di utenza, domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali, assicurando anche, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 658, Legge n° 147/2013, le rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Art. 6 – Composizione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. Ai fini tariffari sono individuate due fasce d'utenza: utenze domestiche e utenze non domestiche. Per utenza domestica si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo. La classificazione nell'una o nell'altra fascia avviene in base all'uso effettivo dei locali e/o aree.

3. Le utenze domestiche sono distinte in classi secondo il numero di componenti del nucleo familiare; le utenze non domestiche sono classificate secondo le regole stabilite dal successivo articolo 13, comma 1.
4. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia in esse esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa riferita, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.
5. Alle unità immobiliari dove viene svolta attività di affittacamere non professionale, di cui alla normativa vigente, è applicata la tariffa delle utenze domestiche, classe "6 o più componenti".
6. Alle unità immobiliari dove viene svolta in forma imprenditoriale, l'attività di Bed & Breakfast, è applicata la tariffa delle utenze non domestiche, categoria 8.
7. Alle unità immobiliari adibite esclusivamente ad abitazioni per "assistenza profughi per il conseguimento dell'asilo politico" è applicata la tariffa per le utenze non domestiche, categoria 9.

Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. Alla tariffa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare della tariffa disciplinata da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema d riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.

Art. 8 – Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.
2. L'importo forfettario corrisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) al Comune è trasferito all'Ente gestore gestore nei successivi 60 giorni.
3. L'importo di cui al comma precedente è sottratto dal costo del servizio riportato nel Piano Finanziario.

TITOLO III – SISTEMI DI MISURAZIONE E CALCOLO DELLA TARIFFA

Art. 9 – Sistemi di misurazione

1. I sistemi di misurazione puntuale implementati nel Comune di Lucca, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale 20 aprile 2017, rilevano obbligatoriamente la quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) conferito al servizio pubblico da ciascuna utenza singola o aggregata: essi sono specificati nel comma che segue.
2. Nel territorio comunale sono altresì misurate, in modo diretto (rilevazione del peso) o in modo indiretto (rilevazione del volume) ovvero con metodi semplificati, anche altre frazioni e/o flussi di rifiuto.
3. E' inoltre prevista l'istituzione, ricorrendone i presupposti, di utenze aggregate; esse sono intese come "*punti di conferimento riservate a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione della quantità conferita da ciascuna*" (art. 2, lettera d del Decreto), in particolare per i banchi dei mercati, per le utenze della zona collinare e per quei condomini che lo richiedono.
4. I sistemi di misurazione puntuale del rifiuto conferito da ciascuna utenza implementati nel Comune sono:

   a) raccolta domiciliare mediante rilevazione delle esposizioni dei contenitori assegnati a ciascuna utenza domestica e non domestica (misurazione indiretta) per il conferimento del rifiuto urbano residuo o, per utenze non domestiche che producono grandi quantitativi di rifiuti, mediante rilevazione del peso del rifiuto urbano residuo conferito (misurazione diretta);

   b) raccolta stradale mediante isole interrate e fuori terra con rilevazione degli accessi per il conferimento del RUR da parte di ciascuna delle utenze abilitate ai contenitori ad apertura controllata (misurazione indiretta);

   c) ove richiesta dall'utente, raccolta domiciliare mediante rilevazione dei contenitori assegnati a ciascuna utenza domestica e non domestica (misurazione indiretta) per il conferimento della frazione verde;

   d) registrazione dei conferimenti ai centri di raccolta comunali (stazioni ecologiche) effettuati dalla singola utenza.
5. La misurazione puntuale delle quantità di rifiuto urbano residuo conferito e la rilevazione e/o registrazione puntuale delle quantità di altre frazioni e/o flussi di rifiuti è finalizzata a commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa effettivamente conferiti. La tariffa è altresì commisurata al numero di servizi messi a disposizione di ciascuna utenza, ancorché non utilizzati e tiene conto delle frazioni avviate a riciclaggio.
6. In sede di approvazione delle tariffe sono definiti, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. 20.04.2017, i criteri di riparto interno tra le singole utenze delle quantità rilevate (in modo diretto o indiretto) sull'utenza aggregata.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o detenuta.
2. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applica il metodo di calcolo previsto dal D.P.R. 27.04.1999 n° 158, e i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza secondo le regole che seguono:

   a) in sede di approvazione delle tariffe viene stabilita una quota variabile standard per le utenze domestiche commisurata ad un volume standard di RUR conferibile (misurazione indiretta);

   b) nel caso in cui l'utenza domestica conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito;

   c) la rimodulazione della quota variabile ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso stabilito in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo (con disincentivazione di comportamenti non virtuosi, es. abbandoni) ed a copertura dei costi organizzativi del servizio;

   d) la quota variabile della tariffa è altresì rimodulata secondo quanto previsto dalla specifica deliberazione adottata dal Comune, che disciplina l'accesso e il funzionamento dei centri di raccolta (stazioni ecologiche) e le eventuali rimodulazioni applicate per il conferimento dei rifiuti ivi conferiti;

   e) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.), alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e d) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista;

   f) la quota variabile è altresì adeguata in ragione delle eventuali rimodulazioni e/o riduzioni applicabili all'utenza.
5. Al fine di disincentivare comportamenti elusivi del corretto conferimento dei rifiuti, in sede di approvazione delle tariffe è altresì stabilito un numero obbligatorio di

svuotamenti, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, al di sotto del quale non si applica alcuna riduzione, ma la tariffa standard.

6. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche in caso di mancata fruizione del servizio.
7. In caso di perdita o di danno irreparabile **o di assenza per temporaneo mancato funzionamento del sistema di misurazione,** del dato relativo alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.
8. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni/rimodulazioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.
9. Il riconoscimento della rimodulazione della quota variabile ai sensi del precedente comma 4, nonché delle eventuali ulteriori riduzioni/rimodulazione, è di norma accreditato a consuntivo nella fatturazione dell'anno successivo.
10. Non si procede alla rimodulazione della quota variabile rapportata al numero di svuotamenti di cui al precedente comma 4 nel caso in cui l'utenza non sia provvista delle attrezzature necessarie per il conferimento del rifiuto urbano residuo.
11. Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 9, comma 3, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso d'anno, non si fa luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad € 12,00.

Art. 11 – Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalla tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Lucca.
3. La tariffa viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 12 – Utenze domestiche non stabilmente attive

1. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all'estero, si considerano come utenze non stabilmente attive ai sensi dell'art. 1, comma 659, lettera b), Legge n° 147/2013. Per esse la tariffa è calcolata d'ufficio in base alla superficie, secondo la tabella di seguito riportata, con la riduzione del 20% della quota variabile per i soli utenti con residenza anagrafica nel comune di Lucca.

Superficie		Tariffa utenze domestiche
Da mq.	A mq.	
0	42	1
43	67	2
68	92	3
93	117	4
118	142	5
Oltre mq. 142		6

Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis ed elencate nell'allegato B.
2. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata si applica il metodo di calcolo di cui al DPR 27.4.1999 e n° 158 e i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera C, per l'attribuzione della parte quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie, **ai sensi del comma 652 della L. n. 147/2013 anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento (fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).**
4. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta, anche in caso di mancata fruizione del servizio, al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi

precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza secondo le regole che seguono:

a) in sede di approvazione delle tariffe viene stabilita una quota variabile standard per le utenze non domestiche commisurata ad un volume standard di RUR conferibile (misurazione indiretta);

b) nel caso in cui l'utenza non domestica conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito;

c) la rimodulazione della quota variabile ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso stabilito in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo (con disincentivazione di comportamenti non virtuosi, es. abbandoni) ed a copertura dei costi organizzativi del servizio;

d) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.), alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e d) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista;

e) la quota variabile è altresì adeguata in ragione delle eventuali rimodulazioni e/o riduzioni applicabili all'utenza.

5. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di RUR conferito da ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, nel periodo successivo.
6. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento ai codici risultanti dalle tabelle ATECOFIN o ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto obbligato al pagamento della tariffa. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio IVA competente.
7. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è **di norma** unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi **e viene attribuita in base alla classificazione di cui all'Allegato B. Per le utenze non domestiche che presentano dichiarazione di produzione di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, alle superfici delle aree e dei locali dove non vengono prodotti tali rifiuti viene applicata una tariffa in base alle specifiche destinazioni d'uso di ciascuna di esse.**
8. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.

9. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato C, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.
10. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.
11. Il riconoscimento della rimodulazione della quota variabile ai sensi del precedente comma 4, nonché delle eventuali ulteriori riduzioni/rimodulazione è di norma accreditato a consuntivo nella fatturazione dell'anno successivo.
12. Non si procede alla rimodulazione della quota variabile rapportata al numero di svuotamenti di cui al precedente comma 4 nel caso in cui l'utenza non sia provvista delle attrezzature necessarie per il conferimento del rifiuto secco residuo.
13. Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 9, comma 3, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso d'anno, non si dà luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad € 12,00.

Art. 14 – Utenze non domestiche ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo

1. **Ai fini tariffari le utenze non domestiche si considerano utenze stagionali se i locali e/o le aree scoperte sono adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi e vengono occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Per le utenze stagionali la tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile standard, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso sulla base dei giorni di conduzione.**
2. **Ai fini tariffari le utenze non domestiche si considerano ad uso non continuativo ma ricorrente, allorché la loro attività sia chiusa e non vengano prodotti rifiuti per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'utilizzatore interessato dichiari, per iscritto, espressamente e preventivamente tale circostanza al gestore, con contestuale preventiva rinuncia all'effettuazione del servizio per un periodo pari a quello della chiusura indicata. Il periodo di sospensione dell'attività non viene conteggiato nella tariffa, né per la quota fissa né per la quota variabile standard.**
3. **Il periodo di sospensione di cui al comma 2 è ridotto a 30 giorni nel caso in cui la sospensione temporanea dell'attività è determinata dall'emergenza Covid-19.**

TITOLO IV – SOGGETTI OBBLIGATI E PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 15 – Soggetti obbligati

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga sul territorio comunale a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tariffa è dovuta da coloro che possiedano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, con le precisazioni dell'articolo successivo.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 16 – Principio di solidarietà

Abrogato

Art. 17 – Obbligazione tariffaria e sua decorrenza

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione di pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione di locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o detenzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il termine e secondo le previsioni dell'art. 31, commi 8, 9 e 10.
3. Le variazioni da cui consegua un diverso ammontare della tariffa hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 31. Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 31, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva.

Art. 18 – Superficie soggetta a tariffa

1. La superficie assoggettabile a tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147, che

prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile a tariffa in misura pari all'80 per cento di quella catastale. L'Ente gestore provvede ad incrociare la banca dati degli utenti della tariffa con i dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate: qualora la superficie a tariffa risulti inferiore al limite sopra detto, l'Ente gestore è autorizzato a modificare d'ufficio la superficie assoggettata a tariffa, previa comunicazione all'utente della variazione.

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tariffa rimane quella calpestabile.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n° 507 (TARSU), della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (TIA 1) e di quella prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (TIA 2), del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214 (TARES) o infine della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27.12.2013 n° 147 (TARI).

Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa

1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la comunicazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:

   a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;

   b) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;

   c) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano stati depositati idonei titoli edilizi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 135, comma 2, legge 10 novembre 2014 n° 65 e s.m.i., limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato.

   d) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze non domestiche:
a) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione da tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;
b) i locali diversi dalle civili abitazioni, sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvi gli allacciamenti obbligatori per legge (es. anti incendio). L'esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
c) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;
d) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;
e) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette a tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
g) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate;
gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.
Per le utenze domestiche:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvo l'allacciamento all'energia elettrica per motivi di sicurezza dell'immobile, a condizione che l'utente non vi abbia la residenza anagrafica. La sussistenza della condizione che giustifica l'esclusione deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio del possesso o detenzione ovvero, se successivo, dal suo verificarsi; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
b) sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali assoggettabili a tariffa, non operative quali balconi e terrazze scoperte, posti auto

scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
c) in considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n° 42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere c), f), m), l'esclusione dalla tariffa viene meno, con decorrenza dal giorno del primo svuotamento/conferimento, nel caso di svuotamenti dei contenitori assegnati ovvero di conferimenti nelle isole a scomparsa.
3. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.

Art. 20 - Esclusione delle aree di lavorazione e magazzini

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo della Legge n° 147/2013, nella determinazione della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto di quella/e parte/i in cui si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali **al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che dimostrino che sia avvenuto in conformità alla normativa vigente. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tariffa per l'intero anno solare.**
2. **L'esclusione si estende ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, quali** i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.
3. Al fine della corretta determinazione delle superfici soggette a tariffa, i titolari delle attività nelle cui aree di lavorazione si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali devono presentare apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte dell'utente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. **Il requisito della prevalenza si considera soddisfatto quando la quantità di rifiuti speciali prodotti risulti superiore al 50% del totale dei rifiuti prodotti (urbani e speciali). La quantità di rifiuti urbani prodotta viene determinata: prioritariamente attraverso misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette; in assenza di tali dati, applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari.**
6. **Nel caso in cui il requisito della prevalenza, come sopra specificato e calcolato, non risulti soddisfatto si applica in via analogica la previsione stabilita dall'art. 1, comma 682, lettera a), n. 5) della Legge n. 147/2013, con una riduzione della superficie assoggettabile alla Tariffa in misura pari al rapporto tra quantità di rifiuti speciali e rifiuti totali prodotti in tali aree.**

Art. 21 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 682, n. 5, Legge 147/2013, la determinazione della superficie soggetta a tariffa, per le attività sotto indicate, per le quali sussiste l'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tariffa su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
fabbri, falegnamerie	15%
laboratori di analisi mediche	15%
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	25%
lavaggi autoveicoli	10%
lavanderie e tintorie	30%
macellerie	15%
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche, officine meccaniche	40%
stamperie, vetrerie	20,00%

2. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma precedente che presentano la medesima difficoltà, la determinazione della superficie non imponibile è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata.

TITOLO V – TARIFFE PARTICOLARI

Art. 22 – Manifestazioni e spettacoli

1. Per le occupazioni o detenzioni di locali e/o aree pubbliche e/o aperti al pubblico in occasione di eventi sportivi o socio-culturali che non sono classificabili in base alle categorie contenute nell'allegato B al presente regolamento ed in considerazione delle particolari caratteristiche che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, l'Ente gestore effettua, sulla base di una specifica richiesta, o comunque se necessario, il servizio rifiuti eventualmente anche con modalità straordinarie, ossia con modalità diverse da quelle previste dal Regolamento di gestione: in tali ipotesi, non essendo determinabile a priori la modalità di erogazione del servizio ed il suo costo, il Gestore trasmette la quantificazione della tariffa al titolare dell'evento, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio da erogare e riscuote la somma dovuta. E' fatta salva la facoltà del Comune di sostituirsi in tutto o in parte al titolare dell'evento per il pagamento.
2. La tariffa di cui al comma che precede è determinata in analogia con le tariffe approvate ed è commisurata ai costi effettivamente sostenuti dall'Ente gestore, attraverso sistemi di misurazione puntuale, diretti o indiretti, della quantità di rifiuti conferiti.

Art. 23 – Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee

1. **La tariffa corrispettiva relativa alle occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, è sostituita dal canone di concessione di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. canone mercatale), di cui costituisce una componente, il cui ammontare viene tuttavia annualmente definito in modo separato nell'apposita deliberazione di adozione della tariffa corrispettiva, secondo i criteri di cui ai successivi commi 3, 4 e 5**
2. **Ai fini della gestione del servizio di igiene urbana**, i banchi di mercato (fissi e precari) costituiscono un'utenza aggregata ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 9, commi 3 e 6.
3. La quota fissa per tali utenze è determinata in base alla quota fissa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%
4. La quota variabile di ciascuna utenza viene ricavata ripartendo tra i singoli posteggi la quantità complessiva annuale di rifiuti prodotta dal mercato, rilevata in modo diretto o indiretto, sulla base dei coefficienti Kd del DPR n° 158/1999 rapportati ai giorni di presenza. In via transitoria, nell'ipotesi in cui non sia possibile per ragioni tecniche procedere alla ripartizione interna secondo le regole di cui al precedente periodo, si applica una tariffa specifica determinata in base alla tariffa annuale, divisa

per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, da determinarsi nella delibera tariffaria.

5. **La riscossione della componente relativa ai rifiuti del canone mercatale avverrà a cura dell'ufficio comunale competente alla gestione del canone o del soggetto esterno da questo incaricato, che ne curerà il riversamento all'Ente gestore dei servizi di igiene urbana.**
6. Per occupazioni temporanee diverse dai mercati e da quelle dell'articolo che precede, la tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
7. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'Allegato C al presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti **urbani.**
8. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
9. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
10. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
    a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
    b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;
    c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).
11. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione di cui al comma **6** è tenuto a trasmetterne comunicazione all'Ente gestore, il quale provvede alla emissione della relativa fattura ed alla sua riscossione, salvo che per le iniziative patrocinate dal Comune.
12. In caso di utenze ricorrenti si procede a fatturazione solo se l'importo complessivo annuo è superiore a dodici Euro.
13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.

TITOLO VI – RIMODULAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 24 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio

1. La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L'articolazione tariffaria prevede tariffe differenziate per singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con uno standard inferiore rispetto a quello ordinario. In particolare è prevista una tariffa ridotta nelle seguenti misura della quota variabile per le utenze servite con contenitori di prossimità:
   a) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 1.000 mt lungo l'asse stradale più breve, la parte variabile della tariffa è ridotta del 60%;
   b) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 5.000 mt lungo l'asse stradale più breve, la parte variabile della tariffa è ridotta dell'80%.
2. La tariffa, fissa e variabile, è dovuta nella misura del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. In questi casi la tariffa ridotta come sopra si applica esclusivamente per il periodo interessato.

Art. 25 – Rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. L'Amministrazione Comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato ai centri di raccolta comunali (stazioni ecologiche).
2. Alle utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei propri rifiuti organici, utilizzando apposite attrezzature consegnate dall'Ente gestore o attrezzature proprie conformi a queste ultime, è riconosciuta una rimodulazione della quota variabile, in ragione dei minori costi sostenuti dal servizio pubblico per effetto del ridotto conferimento di rifiuti organici, del 5% nel caso in cui sia mantenuto il servizio di asporto della frazione organica e del 20% nel caso in cui si rinunci al servizio di ritiro della frazione organica. La rimodulazione decorre:
   a) dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, quando lo stesso non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;
   b) dal giorno successivo alla data di consegna, nel caso di attrezzatura consegnata dall'Ente gestore, nella ipotesi in cui l'utente non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;
   c) dal giorno successivo alla data di riconsegna del bidoncino della frazione organica, nel caso in cui l'utente rinunci al servizio pubblico di ritiro;

d) dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, nella ipotesi in cui lo stesso rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica.

3. La rimodulazione per autocompostaggio è in ogni caso subordinata alla presentazione dell'utente all'Ente gestore di un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta o parte della frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte dell'Ente gestore.
4. Alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare sono presenti uno o più bambini di età non superiore a tre anni, a fronte dell'acquisto di uno o più corredi di pannolini lavabili e riutilizzabili è applicata una riduzione pari all'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto e comunque di valore non superiore a 100 Euro per ciascun anno e per ciascun bambino. Il requisito dell'età non superiore a tre anni deve sussistere al momento dell'acquisto. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione (scontrino parlante o fattura) indicante: la descrizione del bene acquistato, l'importo pagato, la data di acquisto, l'identità del soggetto acquirente che deve essere un componente del nucleo familiare beneficiario. La riduzione decorre dalla data di acquisto fino al compimento dei tre anni di età.

Art. 26 – Riduzioni per il riciclo di rifiuti delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una rimodulazione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani **effettivamente o presuntivamente (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione)** prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti riciclati		Riduzione della quota variabile
Da	A	
10,00%	30,00%	10%
30,01%	50,00%	20%
Oltre 50,00%		30%

2. Ai fini del calcolo della precedente rimodulazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti **urbani** avviati al **riciclo**, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà dell'**Ente gestore**, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle

difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di rimodulazione indebitamente applicata. La quantità complessiva di rifiuti prodotti **viene determinata prioritariamente attraverso misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette e in assenza di tali dati, applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari**.

3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
4. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di effettuare la pratica dell'autocompostaggio dei propri rifiuti organici, utilizzando apposite attrezzature consegnate dall'Ente gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa, Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
5. La rimodulazione per autocompostaggio è in ogni caso subordinata alla presentazione dell'utente all'Ente gestore di un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte dell'Ente gestore. Le utenze non domestiche sono inoltre tenute ad allegare alla richiesta e/o autocertificazione una specifica relazione che descriva almeno i seguenti aspetti: quantità medie e massime settimanali di frazione organica prodotta distinta tra frazione lignocellulosica e putrescibile, modalità di compostaggio (attrezzature impiegate, localizzazione precisa, modalità di alimentazione, gestione e impiego del compost, controllo del processo), individuazione del personale addetto alla gestione.

Art. 26-bis – Avvio a recupero di rifiuti delle utenze non domestiche

1. **Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**
2. **Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla sola corresponsione della parte variabile della tariffa, mentre sono tenute alla corresponsione della parte fissa.**
3. **Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.**

4. **Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ente gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.**
5. **Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della tariffa.**
6. **La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.**
7. **Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo all'Ente gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;**
8. **L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.**
9. **Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare all'Ente gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.**
10. **L'Ente gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il**

recupero della tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

11. **La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, l'Ente gestore provvede al recupero della quota variabile indebitamente esclusa.**

Art. 27 – Riduzione per donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale

1. Alle utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi della Legge 19 agosto 2016 n° 166, è riconosciuta una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa.
2. A tal fine le utenze non domestiche (categoria 7-8-22-23-24-25-25bis-27-29) devono presentare idonea documentazione, ai sensi del DPR 472/96 art.1 comma 3, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale documentazione deve contenere il quantitativo, espresso in kg, della quantità ceduta ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza e alle ONLUS.
3. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 1, la quantità minima di prodotti alimentari donati non potrà essere inferiore ai 3 kg per mq. di superficie complessiva dell'utenza, al lordo di eventuali abbattimenti di superficie riconosciuta ai fini dell'applicazione della tariffa.

Art. 28 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell'immobile

1. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici "alla spina" per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tariffa relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature nonché della superficie funzionale all'utilizzo delle stesse, superficie non superiore complessivamente a mq. 10,00.

TITOLO VII – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 29 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento della tariffa:
   a) Utenze domestiche: le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS). L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune.
   b) Utenze non domestiche: i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali. L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.
   c) I locali e aree utilizzati dal Comune per uffici e servizi.
   d) Non sono soggetti a tariffa, fissa e variabile, gli esercizi pubblici e commerciali esistenti nelle frazioni del territorio comunale aventi popolazione residente inferiore a 150 abitanti, secondo le risultanze dell'anagrafe, a condizione che non siano ubicati su vie di grande comunicazione. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente, l'utente interessato è tenuto a presentare specifica richiesta all'Ente gestore, che la trasmette al Comune con le valutazioni del caso, per la decisione finale della Giunta Comunale.
2. Le utenze domestiche che, per la presenza di bambini e/o anziani hanno la necessità di smaltire rifiuti costituiti da indumenti intimi con proprietà assorbenti (c.d. pannolini o pannoloni) possono richiedere un servizio di ritiro/conferimento aggiuntivo per detta tipologia di rifiuto, effettuato in un giorno diverso da quello dedicato alla raccolta del RUR. Tale servizio non viene conteggiato ai fini della determinazione della quota variabile della utenza richiedente.
3. Le utenze domestiche che per la presenza nel nucleo familiare di persone in situazioni di disagio sanitario hanno la necessità di smaltire materiale medico-sanitario, come ad esempio sacchi per dialisi e cateteri, possono richiedere un servizio di ritiro aggiuntivo, per detta tipologia di rifiuto, effettuato in un giorno diverso da quello dedicato alla raccolta del RUR. Tale servizio non viene conteggiato ai fini della determinazione della quota variabile della utenza richiedente.
4. **Nella determinazione della tariffa si dovrà tenere conto anche del costo di tali esenzioni ed agevolazioni**.

Art. 30 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti

1. La tariffa è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) utenze domestiche che, dietro presentazione di attestato ISEE, rientrino nei requisiti indicati con apposito atto amministrativo del Comune.
b) utenze non domestiche utilizzate esclusivamente per le attività delle associazioni o istituzioni non aventi finalità di lucro. La riduzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una documentata richiesta da parte degli interessati in cui sia specificata l'attività effettivamente svolta in ogni unità immobiliare.

2. **Nella determinazione della tariffa si dovrà tenere conto anche del costo di tali esenzioni ed agevolazioni**.
3. La Giunta comunale può stabilire ulteriori, eccezionali e temporanee forme di agevolazione in favore di esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, destinati contrattualmente a protrarsi oltre sei mesi. L'agevolazione deve comunque essere richiesta da parte dei soggetti inclusi nel perimetro della zona interessata come individuato dalla Giunta ed essa non può essere riferita che ad una annualità ancora da corrispondere.

Art. 30 bis – Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili

1. In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale della generalità dei contribuenti o di determinate categorie, il Consiglio Comunale con propria deliberazione può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa, a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sopra descritti.

Art. 30 ter – Emergenza Covid-19 – Disposizione transitoria

1. **Per il solo esercizio 2021, la tariffa dovuta dalle categorie economiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 4.**
2. **Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente all'Ente gestore, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati. Sarà onere del richiedente attestare l'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, sulla base delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 adottate nel corso dell'esercizio 2021 e vigenti sul territorio comunale.**

3. **Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'Ente gestore, nei limiti e ponendo i relativi costi a carico delle risorse assegnate con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 73/2021.**
4. **La riduzione della quota variabile della tariffa si applica a prescindere dal periodo di effettiva chiusura o applicazione di misure restrittive e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze. Qualora invece il totale delle richieste di agevolazione dovesse essere inferiore alle risorse disponibili, la riduzione potrà essere applicata, in misura proporzionale, a valere sulla quota fissa delle utenze che hanno presentato richiesta.**

Art 30 quater – Riduzioni conseguenti all'applicazione dell'istituto del baratto amministrativo

1. **Sono riconosciute specifiche riduzioni sulla tariffa per i soggetti che, in applicazione dell'istituto del baratto amministrativo, avranno svolto le attività di cui all'art. 190 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle forme e con le modalità di cui al regolamento comunale per la disciplina dell'istituto del baratto amministrativo.**
2. **La misura della riduzione sarà determinata ai sensi del regolamento per la disciplina del baratto amministrativo e applicata dall'Ente gestore del servizio di igiene urbana alla tariffa dovuta per l'anno successivo a quello di completamento del progetto, previa presentazione, da parte dell'ufficio comunale competente, di dettagliata relazione comprensiva dell'importo esatto da dedurre.**
3. **Il costo delle riduzioni di cui ai commi precedenti è rimborsato dal Comune all'Ente gestore, ponendo i relativi importi a carico della fiscalità generale in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013.**

TITOLO VIII – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI

Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il possesso o la detenzione di locali determina l'obbligo di presentare apposita comunicazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, da parte del soggetto che ha la titolarità del possesso o della detenzione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. La comunicazione è presentata all'Ente gestore, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 15 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il titolare dell'utenza, anche tramite persona appositamente delegata, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Lucca, ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza.
6. La comunicazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

   Utenze domestiche:

   a) Generalità del/i possessore/i e/o del detentore/i e relativo/i codice fiscale e residenza;

   b) Recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;

   c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica;

   d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

   e) Numero degli occupanti i locali;

   f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

   g) Data in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

   Utenze non domestiche:

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;

b) Recapito telefonico, codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica e PEC;

c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica;

d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree comunicatiti e loro partizioni interne;

f) Data di inizio del possesso/detenzione o di variazione degli elementi comunicati.

7. La comunicazione deve essere regolarmente sottoscritta.
8. Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 60 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.
9. La comunicazione di cessazione dei presupposti (possesso e/o detenzione di locali e/o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani) deve essere presentata dal titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, entro 15 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto.
11. Quando la comunicazione di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.
12. L'utenza non domestica, in difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della Camera di Commercio e/o Agenzia delle Entrate.
13. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Ente gestore le variazioni di nominativo dei condomini nonché a fornire, su richiesta dell'Ente gestore stesso, l'elenco nominativo di tutti i condomini.

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento

1. L'Ente gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione con due rate ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 1 punto percentuale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo. E' facoltà dell'Ente gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti **domestici e** non domestici del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore. Non sono fatturati importi fino ad Euro dodici annui.

Art. 33 – Rateizzazione del pagamento

1. L'Ente gestore, su richiesta del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del pagamento, la ripartizione dello stesso in rate, eventualmente comprensiva anche di un periodo di sospensione, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente gestore.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi legali nella misura legale aumentata di 1 punto percentuale.

Art. 34 – Irregolarità di pagamento

1. In caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'Ente gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio

per la gestione dei rifiuti indicando il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento.

2. **Qualora l'utente non provveda al pagamento del sollecito di cui al precedente comma, l'Ente gestore procederà a notificare avviso di accertamento per omesso pagamento che diverrà esecutivo nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto entro i termini in esso indicati. In questo caso l'Ente gestore sarà legittimato ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale come previsto dall'art. 1, comma 802, lettera a) della L. n. 160/2019 e degli oneri di riscossione come previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a) della L. n. 160/2019.**
3. Nel caso di omesso pagamento **di una fattura, l'Ente gestore, pur attivandosi per il recupero di quanto non corrisposto, potrà** avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale, costituito dal numero minimo di svuotamenti previsto nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. Nei casi di omesso o parziale pagamento, così come nei casi di pagamento tardivo, si applicano penalità, interessi e spese di cui all'art. 36.

TITOLO X – CONTROLLI E PENALITA', RIMBORSI

Art. 35 – Controlli

1. L'Ente gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 15 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui all'art. 31.
2. Nell'esercizio di detta attività l'Ente gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale del Ente gestore o da personale delegato dal medesimo. Del mancato rispetto del presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne fa esplicita richiesta.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sulle dichiarazioni presentate in forma di autocertificazione, sui sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica dell'autocompostaggio e sulle utenze la cui produzione del rifiuto urbano residuo è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. L'Ente gestore, in conformità alle normative vigenti, effettuerà controlli a campione per rilevare l'effettivo e continuativo ricorso da parte dell'utente all'autocompostaggio. Nel caso in cui sia riscontrato il mancato ricorso o l'interruzione anche temporanea della pratica dell'autocompostaggio domestico, l'utente perderà il diritto alla riduzione con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il controllo.
6. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, l'Ente gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
7. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa. **A tale fine l'Ente gestore procederà a notificare un avviso di accertamento per omessa denuncia che diverrà esecutivo nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto entro i termini in esso indicati. In questo caso l'Ente gestore sarà legittimato ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione come previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a) L. n. 160/2019**.

8. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'Ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa. Nella fattispecie la data di occupazione coincide, per le utenze domestiche, con la data di residenza o la data di acquisto/locazione dell'immobile, per le utenze non domestiche con la data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività o la data di acquisto locazione dell'immobile. Riguardo alla superficie da assoggettare a tariffa, essa non deve essere inferiore all'80% della superficie catastale, mentre il numero dei componenti per le utenze non residenti verrà stimato con i criteri di cui all'art. 13 comma 1. In caso di mancanza del dato della superficie catastale, la superficie da assoggettare a tariffa è stabilita per le utenze domestiche secondo la tabella sotto riportata:

Componenti nucleo familiare	Superficie di riferimento
	mq
1	50
2	100
3	150
4	200
5	250
6	300

9. Per le utenze non domestiche la base di calcolo è riferita alle superfici medie della categoria di appartenenza nel territorio comunale. Resta salva la facoltà dell'Ente gestore e dell'utente, rispettivamente, di acquisire e di fornire la superficie effettiva da assoggettare a tariffa e per le utenze interessate di dimostrare l'effettiva consistenza dei parametri su cui è calcolato il costo del servizio.
10. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, l'Ente gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
    a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dai possessori e/o detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
    b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni e, previo accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
    c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti;
    d) accedere ai locali ed aree assoggettabili a tariffa mediante personale debitamente autorizzato e previo accordo con l'utente: l'accesso deve essere comunicato per scritto al destinatario almeno 7 giorni prima della verifica ed il personale incaricato deve essere munito di apposita autorizzazione dall'Ente gestore, da esibire all'utente insieme ad un documento di riconoscimento.

11. In caso in cui la diretta rilevazione non sia possibile per mancata collaborazione degli utenti o altro impedimento, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.
12. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Comune di Lucca potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione mediante la definizione di procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, per periodi limitati, da attuare in collaborazione con l'Ente gestore.
13. L'Ente gestore può anche accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. L'accesso deve essere comunicato per scritto al destinatario almeno 7 giorni prima della verifica ed il personale incaricato deve essere munito di apposita autorizzazione dall'Ente gestore, da esibire all'utente insieme ad un documento di riconoscimento.

Art. 36 – Sanzioni e penalità

1. Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 498,00, articolate come risulta dalla seguente tabella.

	VIOLAZIONE	**SANZIONE**	
n.		**MINIMA**	**MASSIMA**
1.	Omessa comunicazione di attivazione dell'utenza o di variazione degli elementi che determinano la tariffa dell'utenza	€ 100,00	€ 498,00
2.	Tardiva comunicazione di attivazione dell'utenza (qualora l'immobile non sia assoggettato a tariffa a carico di altro utente) o di variazione degli elementi che determinano una maggiore tariffa dell'utenza	€ 50,00	€ 300,00
3.	Comunicazione obbligatoria infedele	€ 100,00	€ 498,00
4.	Omessa comunicazione di cessazione dell'utenza e/o mancata riconsegna dei contenitori	€ 50,00	€ 498,00

5.	Mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione/rimodulazione	€ 80,00	€ 498,00
6.	Inosservanza richieste art. 35, comma 10, lett. a)	€ 100,00	€ 498,00

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n° 689. A tal fine Sistema Ambiente s.p.a. comunica periodicamente al Comune di Lucca le violazioni rilevate, fornendo un elenco dettagliato degli utenti che le hanno commesse.
3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio: tali somme sono incassate dai Comuni, che le destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che l'Ente gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
5. In sede di approvazione delle tariffe il Comune può stabilire, a titolo di penale, tariffe maggiorate fino al 100% della tariffa dovuta in caso di:
   a) omesso pagamento della tariffa;
   b) omessa o infedele comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza.

Art. 37 – Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, l'Ente gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di utenze ancora attive.
2. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
3. Nel caso di errore addebitabile all'Ente gestore, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali aumentati di 1 punto percentuale dal momento dell'indebito pagamento ovvero, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
4. Non sono rimborsati importi fino ad euro dodici, fatti salvi quelli derivanti da errori dell'Ente gestore.

Art. 38 – Autotutela e contenzioso

1. L'Ente gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.

2. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l'Ente gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 39 – Termini di prescrizione

1. La tariffa è soggetta alla prescrizione secondo le regole del codice civile (art. 2948 e ss.). Il termine di prescrizione è di 5 anni (art. 2948, comma 1, n. 4) dal mancato o parziale pagamento.

TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie:
   a) in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il **2021** continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare (art. 14, co. 6, Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva modificato con deliberazione consiliare n° 74 del 27/12/2016), con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già stabiliti per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018. E' fatta salva l'eventuale applicazione della tariffa aggiuntiva per il servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale e/o delle rimodulazioni e riduzioni previste dal presente Regolamento ove ne sussistano i presupposti;
   b) in relazione alla previsione dell'art. 19, comma 1, lettera m), le unità immobiliari escluse ai sensi delle previgenti disposizioni regolamentari, in quanto prive di mobili e suppellettili, dovranno essere regolarizzate ai sensi della suddetta nuova previsione, entro il 30.9.2019, effettuando il distacco delle utenze e presentando dichiarazione attestante l'assenza di contratti attivi ai servizi di rete: in tal caso l'esclusione da tariffa decorre dall'1.1.2019; in mancanza, l'immobile sarà assoggettato a tariffa a decorrere dalla stessa data;
   c) in relazione all'art. 25, comma 2, lettere c) e d), nella parte in cui si prevede la possibilità dell'utente domestico che pratica il compostaggio, di rinunciare al servizio di ritiro della frazione organica, la riconsegna del bidoncino della frazione organica o la comunicazione della rinuncia devono essere effettuate entro il 30.9.2019: in tal caso la riduzione prevista dall'art. 25 succitato decorre dall'1.1.2019.
   d) gli utenti che usufruiscono del servizio di ritiro del verde possono rinunciare ad esso mediante presentazione di apposita comunicazione a Sistema Ambiente s.p.a. entro il 30.9.2019, usufruendo della previgente tariffa di euro uno al mese, a prescindere dalla capacità del contenitore, fino alla rinuncia suddetta.
   e) il termine di 15 giorni previsto nell'art. 31, commi 3 e 9, si applica a decorrere dal 30.9.2019.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le porzioni del territorio comunale dove per ragioni tecniche non è stato ancora possibile implementare i sistemi di misurazione puntuale di cui al precedente art. 9, comma 2, la tariffa è determinata come segue:
   a) per le utenze domestiche, in parziale deroga all'art. 10, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alle regole dei punti d), e) ed f) di tale comma;
   b) per le utenze non domestiche, in parziale deroga all'art. 13, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alla regola dei punti d) ed e) di tale comma.

Art. 41 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.
3. Il presente Regolamento sostituisce, dalla sua entrata in vigore, il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 19.03.2019 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A – Coefficienti per le utenze domestiche

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 1A E 2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

A.1) COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA ALLE UTENZE DOMESTICHE	
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

A.2) COEFFICIENTE KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE DOMESTICHE			
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MINIMI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MASSIMI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MEDI
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Allegato B – Classificazione delle utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3 bis	Parcheggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito, **studi professionali**
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq.
25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200 mq.
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche e night club

Allegato C – Coefficienti per le utenze non domestiche

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

C.1) COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

	attività	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61
2.	Cinematografi e teatri	0,39	0,46
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81
5.	Stabilimenti balneari	0,45	0,67
6.	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56
7.	Alberghi con ristorante	1,08	1,59
8.	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19
9.	Case di cura e riposo	0,89	1,47
10.	Ospedali	0,82	1,70
11.	**Uffici, agenzie**	0,97	1,47
12.	Banche e istituti di credito, **studi professionali**	0,51	0,86
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84
23.	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33
24.	Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76
28.	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58

30.	Discoteche e night club	0,74	1,83

C.2) COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

	attività	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65
2.	Cinematografi e teatri	3,60	4,25
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45
5.	Stabilimenti balneari	4,11	6,18
6.	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12
7.	Alberghi con ristorante	9,95	14,67
8.	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98
9.	Case di cura e riposo	8,21	13,55
10.	Ospedali	7,55	15,67
11.	**Uffici, agenzie**	8,90	13,55
12.	Banche e istituti di credito, **studi professionali**	4,68	7,89
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55
23.	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80
24.	Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96
28.	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50
30.	Discoteche e night club	6,80	16,83